



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Allegato alla Delib.G.R. n. 38/14 del 24.7.2018

LINEE GUIDA Strutture sociali

Requisiti specifici per le tipologie di strutture sociali di cui all'articolo 4, comma 1, lett. a), b), d) ed e) del Decreto del Presidente della Regione n. 4 del 2008, ai sensi dell'articolo 28, comma 1, dello stesso D.P.Reg. ai fini dell'autorizzazione al funzionamento e dell'accREDITAMENTO.

Indice

1.PARTE GENERALE

- 1.1 Requisiti strutturali**
- 1.2 Requisiti organizzativi**
- 1.3 Personale**

2. REQUISITI SPECIFICI PER TIPOLOGIE DI STRUTTURA

A – COMUNITA' DI TIPO FAMILIARE E GRUPPI DI CONVIVENZA

A.1 Casa famiglia

A.1.1 Casa famiglia per minori e giovani adulti

A.1.2 Casa famiglia per adulti

A.2 Gruppi di convivenza

A.3 Gruppi appartamento

A.4 Comunità di pronta accoglienza

A.4.1 Comunità di pronta accoglienza per minori

A.4.2 Comunità di pronta accoglienza per adulti

B – STRUTTURE RESIDENZIALI A CARATTERE COMUNITARIO

B.1 Comunità di accoglienza per minori

B.2 Comunità di sostegno a gestanti e/o madri con bambino

B.2.A Comunità di Sostegno e alloggi per donne vittime di violenza

B.3 Comunità alloggio per anziani

B.4 Residenze comunitarie diffuse per anziani

B.5 Comunità residenziali per persone con disabilità e per il “Dopo di noi”

B.6 Comunità per l'accoglienza di adulti sottoposti a misure restrittive della libertà personale

D – STRUTTURE A CICLO DIURNO

D.1 Centri di aggregazione sociale

D.2 Centri socio-educativi diurni

D.3 Centri famiglia

E – STRUTTURE PER LA PRIMA INFANZIA

E.1 Nido d'infanzia

E.2 Micronido

E.3 Nido e Micronido Aziendale

E.4 Sezioni primavera e sezioni sperimentali

E.5 Servizi educativi in contesto domiciliare

E.6 Agrinidi

E.7 Spazio bambini

E.8 Ludoteca e centro per bambini e genitori

3 PROCEDURE PER L'AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO DELLE STRUTTURE SOCIALI

- **Norme di riferimento**
- **Richiesta di autorizzazione**
- **Procedura**
- **Competenze**
- **Vigilanza e controlli**
- **Trasparenza dell'attività**
- **Dati e informazioni**
- **Albo regionale dei soggetti autorizzati.**

4 PROCEDURE PER L'ACCREDITAMENTO DELLE STRUTTURE SOCIALI

- **Norme di riferimento**
- **Finalità**
- **Procedura**
- **Nucleo tecnico (NT)**
- **Modalità operative per l'applicazione dei requisiti di accreditamento**
- **Vigilanza e controlli**
- **Albo regionale dei soggetti accreditati**
- **Dati e informazioni**

Glossario

CDI: Cure Domiciliari Integrate

CSM: Centri di Salute Mentale

DSM: Dipartimento di Salute Mentale

DUA: Dichiarazione Unica Abilitativa

LEA: Livelli Essenziali di Assistenza

PAI: Progetto Assistenza Individuale

PAP: Piano Assistenziale Personalizzato

PEI: Piano Educativo Individualizzato

PTI: Piano di Trattamento Individuale

PTRP: Progetto Terapeutico Riabilitativo Personalizzato

PUA: Punto Unico di Accesso

SCIA: Segnalazione Certificata di Inizio Attività

SUAP: Sportello Unico Attività Produttive

SUAPE: Sportello Unico Attività Produttive e per l'Edilizia

UONPIA: Unità Operativa di Neuro Psichiatria Infantile e dell'Adolescenza

UVT: Unità di Valutazione Territoriale

1. PARTE GENERALE

Tutte le strutture sociali devono essere conformi alle norme vigenti in materia di urbanistica, di edilizia, di abbattimento delle barriere architettoniche, di igiene e sicurezza del lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, come modificato dal D.Lgs. n. 106/2009 e ssmmeii, di sostenibilità ambientale con particolare riferimento al risparmio energetico e delle risorse idriche, nonché rispettare gli obblighi derivanti dai contratti collettivi.

Fermo restando quanto stabilito dal DPR 4/2008 e ssmmii e dalle presenti Linee guida per quanto attiene ai requisiti specifici stabiliti per ciascuna tipologia, le strutture sociali devono possedere i requisiti comuni indicati nei paragrafi che seguono.

1.1 REQUISITI STRUTTURALI

- a) Sede nel territorio regionale.
- b) Ubicazione in luoghi abitati, facilmente raggiungibili con l'uso di mezzi pubblici e, comunque, tale da permettere la partecipazione degli utenti alla vita sociale della comunità e facilitare le visite agli ospiti delle strutture.
- c) Requisiti logistici, moduli organizzativi e soluzioni fornite dalla domotica per soddisfare tutte le esigenze derivanti dalle condizioni personali degli utenti e per consentire loro di acquisire livelli di autonomia.
- d) Climatizzazione dell'ambiente che garantisca condizioni termoisometriche adeguate in ogni periodo dell'anno; fornitura di acqua calda in tutti i sanitari presenti nella struttura.
- e) Adozione di soluzioni architettoniche e suddivisione degli spazi interni che tengano conto delle caratteristiche dell'utenza a cui è destinata la struttura, al fine di garantire la funzionalità e lo svolgimento delle attività ed assenza di barriere architettoniche.
- f) Manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti tecnologici, della struttura interna ed esterna per il mantenimento costante del suo stato a regola d'arte (es. assenza di infiltrazioni, macchie di umidità, screpolature degli intonaci e della pittura, ecc.).
- g) Nelle tipologie di servizi erogati dalle strutture di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'art. 3 del DPG 4/2008 possono coesistere due moduli all'interno di uno stesso immobile quando i servizi erogati sono della stessa tipologia o simili (es: due comunità per anziani autosufficienti; comunità per anziani autosufficienti + comunità integrata per anziani non autosufficienti). I due moduli possono avere in comune i servizi generali che non comportano commistione tra gli ospiti quali, ad esempio, uffici, magazzini, cucine, dispense. Possono essere condivisi anche i servizi come, ad esempio, l'ambulatorio e la relativa sala d'aspetto, la sala pranzo, ma in momenti differenti della giornata. La sala soggiorno, gli spazi all'aperto e per lo svolgimento di attività specifiche (laboratorio) devono essere separati.

I requisiti di cui al punto c) sono richiesti alle nuove strutture. Le strutture già autorizzate hanno tre anni di tempo per gli adeguamenti a decorrere dalla data di approvazione delle presenti linee guida.

Le effettuate manutenzioni di cui al punto e) dovranno risultare da apposita documentazione da esibire su richiesta del personale locale e regionale addetto alla vigilanza e al controllo delle strutture sociali.

1.2 REQUISITI ORGANIZZATIVI

1. Tenuta del registro degli ospiti che contenga i nominativi degli utenti e di una persona di riferimento con relativo recapito telefonico. Il registro deve essere sistematicamente aggiornato, avendo cura di registrare i periodi di presenza degli utenti nella struttura e deve essere mostrato, su richiesta, ai soggetti che effettuano la vigilanza e il controllo. Tenuta della documentazione comprovante gli adempimenti ex art. 109 del Regio decreto 18.7.1931, n. 773.

2. Tenuta del registro del personale impiegato, nonché dei soggetti che prestano la propria opera a titolo di volontariato, sistematicamente aggiornato.
3. Rispetto degli obblighi informativi verso Regione, Province e Comuni compresi quelli relativi all'aggiornamento annuale della banca dati delle strutture tramite la piattaforma del Sistema Informativo del Welfare Sardegna-SIWE.
4. Valutazione del bisogno di ogni utente, individuazione del progetto di vita potenziale e definizione del piano personalizzato di assistenza, integrato dallo specifico progetto educativo individuale. Il piano personalizzato è corredato da un sistema di valutazione integrata e periodica rapportata ai relativi obiettivi. La valutazione ha cadenza non superiore al trimestre. In base all'esito della stessa si procede alla revisione ed adeguamento del piano personalizzato. La valutazione professionale del bisogno, il progetto di vita potenziale ed il piano personalizzato sono proposti dalla struttura sociale ospitante e devono essere valutati, condivisi e sottoscritti dal servizio sociale pubblico del territorio, dal servizio sanitario e dai familiari o da chi ha la rappresentanza legale dell'utente.
5. Organizzazione di tutte le attività programmate nel rispetto dei normali ritmi di vita degli ospiti.
6. Ospitalità rivolta ad utenti con caratteristiche omogenee rispetto ai bisogni assistenziali espressi; in caso contrario le necessità assistenziali devono comunque essere compatibili, anche in relazione alle finalità della struttura ed alle caratteristiche della stessa.
7. Dotazione di telefono con sistema di segreteria, fax e di computer con connessione ad internet.
8. Garanzia di interazione e collaborazione con il Comune e con gli altri soggetti competenti al fine di facilitare l'azione di ciascuno in una logica di "rete" e favorire la creazione di un contesto territoriale favorevole al raggiungimento degli obiettivi.
9. Adozione della Carta dei Servizi, quale condizione indispensabile per il rilascio dell'autorizzazione e dell'accreditamento. La Carta dei servizi deve contenere inderogabilmente: la mappa della struttura; dettagliata informazione sulle prestazioni offerte (individuate secondo il nomenclatore delle prestazioni sociali); gli estremi degli atti relativi all'autorizzazione e/o dell'accreditamento; l'indicazione dei responsabili amministrativi e del coordinamento assistenziale; le modalità di erogazione e di funzionamento dei servizi e le modalità di valutazione; le modalità di raccordo con le istituzioni e con la rete dei servizi; le informazioni agli utenti o parenti sulle modalità di ammissione e dimissione, sulla spesa per prestazione precisando, in caso di struttura accreditata, criteri e modalità di accesso alla contribuzione pubblica o all'esenzione anche ai fini della definizione della compartecipazione dei destinatari alla spesa ai sensi dell'art.27 della L.R.23/2005 e ss.mm.ii.; le modalità di corresponsione della retta o dell'eventuale quota associativa; la copertura assicurativa dei rischi di infortuni o da danni subiti e/o provocati dalle persone accolte, dal personale o dai volontari; gli standard di qualità nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza, il possesso di sistemi certificati di controllo della qualità; le regole e gli indennizzi da applicare in caso di mancato rispetto degli standard previsti, nonché le modalità di ricorso da parte degli utenti; le modalità e i tempi posti a garanzia, per i parenti e i conoscenti, di visitare gli ospiti della struttura e di avere cognizione della complessiva ambientazione del loro parente anche attraverso la presenza o partecipazione durante l'erogazione dei servizi; le modalità che consentono all'utente di utilizzare arredi e suppellettili personali; le modalità di funzionamento e di organizzazione della vita comunitaria e delle attività connesse nel rispetto dei normali ritmi di vita degli ospiti nonché l'organizzazione del personale con la specifica indicazione degli orari di lavoro, dei turni e delle responsabilità.
10. Sito WEB con tutte le informazioni riguardanti la struttura sociale e la sua organizzazione. In particolare sul sito dovranno essere pubblicati: il bilancio sociale, l'eventuale convenzione con l'ente pubblico (Regione, comune, ecc.), la carta dei servizi, i curricula degli operatori nel rispetto delle norme sulla privacy. Nel sito dovrà essere realizzata una apposita area riservata agli utenti e ai rispettivi parenti e affini per la valutazione del servizio offerto dalla struttura.

Il registro degli ospiti, il registro del personale impiegato e di quello volontario, il piano personalizzato corredato dal progetto educativo individuale e dalla valutazione integrata e periodica e la carta dei servizi, oltre ai documenti specifici relativi a ciascuna tipologia di struttura,

devono essere esibiti su richiesta del personale locale e regionale addetto alla vigilanza e al controllo delle strutture sociali.

1.3 PERSONALE

All'interno di ogni struttura deve operare il personale socio-assistenziale, socio-sanitario ed educativo, in possesso dei titoli e/o qualificazioni previsti dalle norme vigenti e in relazione alle caratteristiche e ai bisogni dell'utenza ospitata.

Il datore di lavoro, attraverso la richiesta del certificato penale in sede di assunzione, deve verificare che il personale, dipendente e non dipendente, non abbia precedenti penali riferibili a reati contro la persona.

La selezione del personale è effettuata dal soggetto che gestisce la struttura. Lo stesso definisce i criteri e le modalità di selezione e garantisce l'applicazione ed il rispetto del contratto collettivo nazionale.

Il personale deve portare ben visibile un tesserino identificativo con il nome e la qualifica, rilasciato dal gestore della struttura. A tale disposizione si può derogare nelle strutture per minori.

L'organizzazione del lavoro deve prevedere momenti di lavoro in équipe, programmi annuali di formazione e aggiornamento del personale con indicazione del responsabile, nonché azioni di supervisione da attuare con l'impiego di professionisti esperti nel settore.

Il soggetto gestore deve predisporre un programma di supervisione dell'équipe educativa con l'obiettivo di supporto e consulenza in merito alle dinamiche relazionali legate alla gestione della vita comunitaria della struttura. Il supervisore deve possedere comprovata specializzazione, competenza ed esperienza in materia di supervisione di gruppi di lavoro.

Il soggetto gestore deve garantire un'adeguata turnazione, nel rispetto del contratto di lavoro e del numero complessivo degli operatori in organico scaturente dal rapporto numerico operatori/ospite previsto per ciascuna struttura.

I documenti che attestano l'effettuazione di programmi annuali di formazione e aggiornamento del personale, di programmi di supervisione dell'équipe educativa e della turnazione del personale, devono essere esibiti su richiesta del personale locale e/o regionale addetto alla vigilanza e al controllo delle strutture sociali.

Il personale addetto alle funzioni socio-assistenziali, socio-sanitarie ed educative è di norma il seguente:

Rappresentante legale ente gestore

Ha libero accesso alla struttura sociale e responsabilità diretta ed indiretta per quanto riguarda gli aspetti gestionali e amministrativi. Può coincidere con la figura del Direttore di struttura o con quella di Responsabile della struttura/Coordinatore (nel qual caso deve possedere i requisiti richiesti per tale ruolo). Tale figura viene riconosciuta anche per le strutture e i servizi per l'infanzia.

Responsabile della struttura/Coordinatore/Direttore di Struttura

E' la figura professionale con competenze organizzative del personale, educative e di coordinamento e deve essere in possesso del diploma di laurea L19 e/o L-SNT2 o del diploma di laurea magistrale in Scienze dell'Educazione o Scienza del Servizio Sociale e dei corrispondenti diplomi di laurea magistrale di cui al DM 270/2004 (LM-50, LM-57, LM-85, LM-93, LM-87, LM-SNT2).

Sono altresì validi i diplomi di laurea in Pedagogia, Psicologia, Sociologia e i corrispondenti diplomi di laurea magistrale di cui al DM 270/2004 (LM-57, LM-85, LM-51, LM-88). Il personale che svolge le funzioni di Responsabile della struttura/Coordinatore, che presta servizio nelle strutture socio assistenziali autorizzate, in possesso di diploma di scuola secondaria superiore adeguato alle funzioni da svolgere e con comprovata esperienza quinquennale in ambito educativo, può continuare a operare nella struttura socio-assistenziale autorizzata in cui presta servizio alla data di approvazione del presente provvedimento. L'esperienza lavorativa deve trovare riscontro nell'autocertificazione redatta ai sensi del DPR 445/2000. L'autocertificazione deve contenere i periodi di lavoro, il luogo di svolgimento, la mansione esercitata.

Educatore professionale socio-pedagogico e socio-sanitario

Si applicano le disposizioni di cui alla legge 27.12.2017, n.205 (legge di stabilità), art. 1, commi dal 594 al 601.

Assistente Sociale

Deve essere in possesso della laurea in servizio sociale L 39 o altro titolo precedente equiparato ai sensi del DM 11 novembre 2011 per l'esercizio della professione e dell'iscrizione all'Albo Regionale delle Assistenti Sociali.

Animatore

Deve essere in possesso dell'attestato regionale di qualifica, oppure, del diploma di scuola media superiore e di comprovata esperienza coerente con le attività da svolgere. I requisiti richiesti devono trovare riscontro nell'autocertificazione redatta ai sensi del DPR 445/2000.

Operatore Socio Sanitario

Deve essere in possesso dell'attestato di qualifica regionale di OSS. Il personale facente funzioni di OSS che presta servizio nelle strutture sociali già operanti alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, può continuare a svolgere le proprie funzioni nelle more dell'ottenimento della qualifica di OSS entro tre anni dalla stessa data. Il personale facente funzioni deve presentare domanda di partecipazione ai corsi di riqualificazione professionale per il conseguimento della qualifica entro la prima data utile dall'approvazione del provvedimento. I requisiti richiesti devono trovare riscontro nell'autocertificazione redatta ai sensi del DPR 445/2000.

Psicologo

Psicoterapeuta

Mediatore culturale

Si tratta di una figura professionale necessaria nelle strutture con inserimento di Minori Stranieri Non Accompagnati-MSNA.

Personale Ausiliario

Il personale ausiliario opera in stretta collaborazione con gli altri operatori della struttura sostenendoli negli aspetti materiali della vita della comunità, curando l'organizzazione, la pulizia, l'igiene e l'ordine degli spazi.

Figure professionali sanitarie

Si tratta di figure qualificate operative all'interno della struttura in relazione alle caratteristiche ed ai bisogni dell'utenza ospitata ed in possesso di titolo di studio legalmente riconosciuto.

Addetto amministrativo contabile

Cura gli aspetti burocratici e gestionali della comunità. Si occupa, inoltre, degli aspetti amministrativi inerenti la condizione economica e finanziaria della Comunità. E' in possesso di diploma secondario di secondo grado che, qualora non sia attinente ad una professionalità amministrativo-contabile, deve essere accompagnato da comprovata esperienza triennale nel settore e/o specifico corso di formazione in materia amministrativo – contabile. Può coincidere con il rappresentante legale dell'ente gestore se in possesso dei requisiti succitati.

Personale volontario

L'utilizzo di volontari deve essere preceduto ed accompagnato da attività formative ed informative necessarie ad un proficuo inserimento nelle strutture. Il loro coinvolgimento deve configurarsi come complementare e non sostitutivo delle attività assistenziali. Le modalità di presenza del volontariato nelle strutture devono essere programmate e regolamentate e certificate in appositi registri.

2. REQUISITI SPECIFICI PER TIPOLOGIE DI STRUTTURE

A – COMUNITA' DI TIPO FAMILIARE E GRUPPI DI CONVIVENZA

Norme di riferimento

- LR 23/2005, art. 38-42
- Decreto Presidente Regione (DPR) n.4/2008, art. 5-6

A.1. CASA FAMIGLIA

A.1.1. Casa famiglia per minori e giovani adulti

Definizione

Fermo restando quanto definito dall'art. 5 del DPR 4/2008, la Casa famiglia offre una risposta alle esigenze abitative e di accoglienza di minori con difficoltà di carattere sociale privi del sostegno familiare, per i quali la permanenza nel nucleo familiare sia valutata temporaneamente o permanentemente impossibile o contrastante con il progetto individuale.

L'organizzazione della vita quotidiana deve essere il più possibile simile a quella della famiglia naturale e deve prevedere il coinvolgimento del minore in tutte le attività come momento di forte valenza educativa. La casa famiglia si caratterizza per il progetto di accoglienza da parte di una famiglia o di una coppia di adulti, generalmente con i propri figli, che vivono assieme agli ospiti assumendo funzioni parentali.

Ricettività

La Struttura è rivolta a minori a partire da 0 anni e fino al compimento dei 18 anni per i quali non è possibile l'affido, su richiesta del Servizio Sociale del Comune e/o del Tribunale e/o del Centro di Giustizia Minorile.

Eccezionalmente i minori possono rimanere sino al compimento del 21° anno di età sulla base di una motivata relazione tecnica condivisa dal Tribunale, dal Comune e dalla Casa famiglia che attesti la necessità di prolungare la permanenza dentro la struttura.

Non si può, in ogni caso, superare il numero massimo di **6 minori**, compresi i figli minori della coppia di adulti.

Sono ammessi **due ulteriori posti** dedicati alla Pronta Accoglienza. In questo caso la permanenza del minore non può superare i tempi previsti per la Comunità di Pronta Accoglienza (45 giorni prorogabili fino a 90 su provvedimento dell'autorità competente). L'emergenza deve essere dichiarata dall'Autorità che decide il collocamento nella casa famiglia, purché la casa disponga di una stanza dedicata con massimo due posti letto.

La Pronta Accoglienza deve essere considerata come una eventualità da prendere in esame solo dopo aver prima ricercato la soluzione più appropriata nei centri di Pronta Accoglienza e deve essere frutto di intesa tra gli invianti e la Casa famiglia ricevente al fine di non alterare gli equilibri della Casa stessa.

La Pronta Accoglienza può essere costituita da un apposito nucleo inserito nella struttura, limitatamente, però, agli ulteriori due posti dedicati.

Requisiti Strutturali

La Casa famiglia deve essere collocata in appartamenti di civile abitazione.

Le camere da letto devono essere arredate in modo confortevole e familiare, avere un'ampiezza diversificata in rapporto alla capacità ricettiva con una superficie minima di: **9 mq.**, **14 mq.**, **18 mq.**, rispettivamente per uno, due, tre minori e con un numero massimo di tre posti letto per camera. Non sono ammessi letti a castello.

Le Case famiglia devono garantire alle persone con disabilità l'accessibilità agli spazi collettivi, ad almeno due stanze, ad un servizio igienico e ai relativi percorsi di collegamento. I servizi igienici devono essere rispondenti agli standard di una civile abitazione e devono disporre di doccia o vasca, wc, bidet, lavabo ed essere nella misura minima di **1 ogni 4 ospiti**.

I locali soggiorno e pranzo devono permettere lo svolgimento di attività collettive ed individuali con superfici idonee rispetto al numero dei minori ospitati e, comunque, non inferiori a quelle stabilite dal DM Sanità 5 Luglio 1975 e ssmmii e dai regolamenti edilizi comunali.

Devono essere previsti adeguati spazi interni destinati ad attività collettive e di socializzazione.

La struttura deve essere ubicata in luoghi abitati adeguatamente serviti da mezzi pubblici e da servizi scolastici in modo tale da permettere l'integrazione dei minori nel territorio, facilitare le visite e gli incontri con i genitori naturali.

La presenza di due moduli di attività non è consentita.

Requisiti Organizzativi

La Casa famiglia deve assicurare accoglienza e cura, costante azione educativa, assistenza e tutela, oltre che il coinvolgimento in tutte le attività del quotidiano come momento di forte valenza educativa. In particolare, deve:

- predisporre un congruo periodo di osservazione del caso per pianificare una adeguata metodologia di lavoro, definita con precisione e documentata nel PEI. Il Piano per ciascun minore è definito dal Comune di provenienza di questo ultimo, condiviso con gli educatori della Casa famiglia ed è sottoposto a verifiche almeno ogni 6 mesi;
- assicurare il mantenimento, l'educazione, l'istruzione di ogni minore affidato, tenendo conto degli obiettivi indicati dal PEI e dal Servizio Sociale e delle prescrizioni eventualmente stabilite dall'autorità affidante;
- agevolare i rapporti fra gli ospiti e la famiglia di origine onde favorirne il reinserimento;
- curare i rapporti di collaborazione con la rete dei servizi di base e specialistici del servizio sanitario (Centri di salute mentale, neuropsichiatria infantile, altri reparti interessati), con la scuola, con il comune e l'autorità giudiziaria minorile.

Al compimento dei 18 anni di età il ragazzo può usufruire di un programma di inclusione sociale di cui all'articolo 17, comma 2, della legge regionale 11 maggio 2006, n. 4 e ss.mm.e ii., predisposto dal servizio sociale territoriale competente, in collaborazione con gli operatori della Casa Famiglia.

Il Programma personalizzato per l'inclusione deve essere elaborato almeno sei mesi prima del compimento dei diciotto anni del ragazzo e trasmesso almeno 3 mesi prima alla Direzione Generale Politiche Sociali.

Qualora nella struttura siano inseriti minori sottoposti a misure restrittive o messa alla prova, spetta agli Uffici di Servizio Sociale Minorenni- USSM predisporre il Piano Individualizzato di intervento in collaborazione con la struttura ospitante, gli enti locali e l'ATS.

Personale

La Casa famiglia è gestita da due adulti, generalmente un uomo e una donna in età lavorativa, in possesso dei requisiti di cui all'art. 5, comma 2, del DPR 4/2008. Uno dei due adulti conviventi assume la funzione di **responsabile** della Casa famiglia. Qualora i due adulti non abbiano il requisito di educatore, previsto dalla succitata norma, devono essere affiancati da un **educatore esterno** la cui presenza oraria è definita nel piano personalizzato.

Gli ospiti partecipano alla gestione della vita ordinaria della Comunità nell'arco dell'intera giornata.

Durante le ore notturne deve essere garantita la **presenza dei due adulti** conviventi.

Eccezionalmente l'assenza temporanea notturna motivata ed inderogabile è consentita in presenza di **un adulto affiancato da un educatore**.

Deve essere garantito il raccordo funzionale con i Servizi sociali territoriali e con la scuola.

A.1.2. Casa Famiglia per Adulti

Definizione

Fermo restando quanto definito dall'art. 5 del DPR 4/2008, la Casa famiglia per adulti è una struttura educativa residenziale, avente dimensioni e caratteristiche funzionali ed organizzative orientate al modello relazionale della famiglia.

La Casa famiglia offre una risposta alle esigenze abitative e di accoglienza di persone con difficoltà di carattere sociale e/o disabilità prive del sostegno familiare, per le quali la permanenza nel nucleo familiare sia valutata temporaneamente o permanentemente impossibile o contrastante con il progetto individuale.

Ricettività

Persone adulte con problemi affettivi, relazionali e sociali prive di supporto familiare. Può accogliere fino ad un massimo di **6 ospiti**.

Sono ammessi **due ulteriori posti** dedicati alla Pronta Accoglienza. In questo caso la permanenza dell'adulto non può superare i tempi previsti per la Comunità di Pronta Accoglienza (45 giorni prorogabili fino a 90 su provvedimento dell'autorità competente).L'emergenza deve essere dichiarata dall'Autorità che decide il collocamento nel servizio, purché la struttura disponga di una stanza dedicata con massimo due posti letto.

La Pronta Accoglienza può essere costituita da un apposito nucleo inserito nella struttura limitatamente, però, agli ulteriori due posti dedicati.

Requisiti Strutturali

I requisiti strutturali sono gli stessi previsti per la Casa famiglia per minori.

Requisiti Organizzativi

La Casa famiglia deve assicurare accoglienza e cura, costante azione educativa, formativa, assistenza e tutela, oltre che il coinvolgimento in tutte le attività del quotidiano come momento di forte valenza educativa; inoltre deve assicurare attività volte al reinserimento sociale. La Casa famiglia per adulti risulta il percorso preferenziale, insieme ai Gruppi di convivenza, per i progetti di inclusione sociale per i giovani dimessi da strutture per minori al compimento del 18.mo anno d'età.

Gli ospiti partecipano alla gestione della vita ordinaria della Comunità nell'arco dell'intera giornata.

Durante le ore notturne deve essere garantita la presenza di **almeno uno dei due adulti** conviventi e, in caso di loro temporanea e motivata assenza, dell'**educatore** della struttura.

Il personale deve favorire il raccordo funzionale con i Servizi sociali territoriali e con i Servizi territoriali per l'impiego.

Personale

La Casa famiglia è gestita da **due adulti**, generalmente un uomo e una donna in età lavorativa, in possesso dei requisiti di cui all'art. 5, comma 2, del DPR 4/2008.

Uno dei due adulti conviventi assume la funzione di **responsabile** della Casa famiglia.

Qualora i due adulti non abbiano il requisito di educatore, devono essere affiancati da un **educatore esterno** la cui presenza oraria è definita nel piano personalizzato.

Gli ospiti partecipano alla gestione della vita ordinaria della Casa nell'arco dell'intera giornata.

Deve essere garantito il raccordo funzionale con i servizi sociali territoriali.

A.2. - Gruppi di Convivenza

Definizione

Fermo restando quanto definito dall'art. 5 del DPR, il Gruppo di convivenza è una struttura residenziale autogestita in forma associata, consistente in un nucleo di convivenza a carattere familiare per persone con un buon grado di autosufficienza e con una significativa capacità di autogestione che necessitano di una vita comunitaria e di reciproca solidarietà, di supporto e accompagnamento all'autonomia professionale e lavorativa.

Ricettività

Da un minimo di **2 ad un massimo di 6 ospiti** omogenei per età e problematiche, su invio dei Servizi sociali territoriali, dei Centri di Salute Mentale o di altra Autorità pubblica. Su parere motivato e condiviso degli enti proponenti può essere proposto l'ingresso nel gruppo di una persona portatrice di fragilità che può trarre giovamento dalla vita comunitaria. L'inserimento deve essere obbligatoriamente condiviso con il gruppo di convivenza.

L'inserimento nella struttura è definito in un progetto personalizzato, elaborato dall'ufficio dei servizi sociali del Comune di residenza in raccordo con il coordinatore della struttura e, laddove sia necessario, con i servizi sanitari competenti. Il progetto deve prevedere l'articolazione degli interventi in tre aree:

- l'organizzazione degli interventi nell'ambito della casa che ospita il gruppo;
- gli interventi di inclusione sociale, in particolare i possibili interventi di formazione e inserimento lavorativo;
- gli interventi di promozione della socialità, con l'obiettivo primario di promuovere la costruzione di relazioni e reti informali, familiari e sociali, lo sviluppo di abilità e competenze sociali. Gli interventi devono favorire la partecipazione ad attività culturali, educative, socializzanti, ricreative, sportive, svolte nei contesti e nei luoghi di vita delle persone.

I progetti personalizzati dovranno essere periodicamente rivalutati ed adeguati alle necessità terapeutico-riabilitative della persona ospitata. Il Comune è tenuto a compilare, aggiornare e conservare, per ciascun assistito, la documentazione di carattere socio-relazionale relativa allo stato della persona ed agli interventi effettuati.

Sono ammessi **due ulteriori posti** dedicati alla Pronta Accoglienza. In questo caso la permanenza della persona non può superare i tempi previsti per la Comunità di Pronta Accoglienza (45 giorni prorogabili fino a 90 su provvedimento dell'autorità competente). L'emergenza viene dichiarata dall'Autorità che decide il collocamento nel servizio, purché la struttura disponga di una stanza dedicata con massimo due posti letto.

La Pronta Accoglienza può essere costituita da un apposito nucleo inserito nella struttura limitatamente, però, agli ulteriori due posti dedicati.

Requisiti strutturali

La struttura deve avere i requisiti previsti per gli appartamenti destinati a civile abitazione secondo i seguenti parametri.

Le camere da letto devono essere arredate in modo confortevole e familiare, avere un'ampiezza diversificata in rapporto alla capacità ricettiva con una superficie minima di: **9 mq., 14 mq., 18 mq.**, rispettivamente per uno, due, tre ospiti e con un numero massimo di tre posti letto per camera. Non sono ammessi letti a castello.

I servizi igienici devono essere rispondenti agli standard di una civile abitazione e devono disporre di doccia o vasca, wc, bidet, lavabo ed essere nella misura minima di **1 ogni 4 ospiti**.

I locali soggiorno e pranzo devono permettere lo svolgimento di attività collettive ed individuali con superfici idonee rispetto al numero degli ospiti e comunque non inferiori a quelle stabilite dal D.M. Sanità 5 Luglio 1975 e ssmmii e dai regolamenti edilizi comunali.

La struttura deve disporre di locali adibiti a cucina per la preparazione dei pasti, provvisti di dispensa anche ottenuta con opportuni arredi. Non è consentito il ricorso a soggetti esterni se non in casi eccezionali e limitati ad alcuni giorni dell'intero anno, essendo il momento della preparazione del pasto parte integrante dell'azione educativa.

La struttura deve essere conforme alle norme sull'abolizione delle barriere architettoniche o poter procedere ai necessari adeguamenti.

Qualora le abitazioni siano articolate su più livelli e non ospitino persone con disabilità, è consentita la deroga all'installazione di meccanismi per l'accesso ai piani superiori purché sia assicurata la possibilità della loro installazione in un tempo successivo.

La presenza di due moduli di attività non è consentita.

Requisiti Organizzativi

Nei Gruppi di convivenza gli ospiti sperimentano una responsabilità diretta nella convivenza (autogestione sulla base di regole concertate con gli educatori) e nei percorsi di crescita, con un sostegno mirato da parte di educatori professionali.

Percorsi di potenziamento delle autonomie personali, domestiche e sociali, supporto e accompagnamento all'autonomia professionale e lavorativa in relazione ai bisogni individuali degli ospiti previsti nel progetto di vita e nel PEI.

I Gruppi di convivenza sono il percorso preferenziale per l'attuazione di progetti di inclusione sociale che riguardino i giovani provenienti da strutture per minori al compimento del 18.mo anno d'età.

Personale

Un **Responsabile di struttura/Coordinatore** del servizio, che assicuri la presenza per almeno **6 ore settimanali** e la reperibilità 24 ore su 24.

Figure professionali a seconda delle necessità e delle problematiche relative alle persone che fanno parte del gruppo di convivenza, che garantiscano la presenza nelle ore diurne. Devono comunque essere garantiti: 2 educatori, rispettivamente per 6 e 12 h/sett.; se accoglie giovani adulti, un **operatore con funzioni di tutor**, in possesso di almeno cinque anni di esperienza diretta nel settore, per almeno **12 h/sett.**; **1 psicologo per 4 h/sett.**; **1 ausiliario per 3 h/sett.**

L'assistenza sanitaria in rapporto alle caratteristiche degli utenti è garantita in base alle norme del Servizio Sanitario Regionale e gli inserimenti di ospiti che necessitano di prestazioni terapeutico riabilitative sono consentiti per patologie che, per gravità e prevalenza dell'intervento sanitario, non siano riconducibile a servizi gestibili da strutture integrate all'uopo disciplinate da specifici provvedimenti e devono limitarsi a un ospite, fermo restando quanto disposto nel precedente paragrafo "Ricettività".

A.3 Gruppo appartamento

Definizione

Fermo restando quanto definito dall'art. 2 del DPR 1/2018, il gruppo appartamento è una forma di abitare assistito e autogestito in forma associata rivolta in particolare a persone affette da disagio psichico, finalizzata ad agevolare il processo di integrazione degli utenti affinché possano raggiungere e mantenere un equilibrio psico-emotivo per avere una vita soddisfacente ed una buona realizzazione personale.

Ricettività

La struttura può accogliere fino a **4 persone**, preferibilmente della stessa età e con le stesse problematiche, su invio dei Servizi sociali territoriali, dei Centri di Salute Mentale o di altra Autorità pubblica.

L'inserimento nella struttura è definito in un progetto personalizzato, elaborato dall'ufficio dei servizi sociali del Comune di residenza in raccordo con il responsabile di struttura/coordinatore e con i servizi sanitari competenti. Il progetto deve prevedere interventi diretti a:

- organizzare nella casa la vita comune del gruppo mediante interventi educativi di base che riguardino la quotidianità;
- promuovere la socialità, con l'obiettivo di costruire relazioni e reti informali, familiari e sociali, lo sviluppo di abilità e competenze sociali. Gli interventi devono favorire la partecipazione ad attività culturali, educative, socializzanti, ricreative, sportive, svolte nei contesti e nei luoghi di vita delle persone;
- favorire l'inclusione sociale, in particolare mediante la formazione e l'inserimento lavorativo;

I progetti personalizzati devono essere periodicamente rivalutati ed adeguati alle necessità terapeutico-riabilitative della persona ospitata. Il Comune è tenuto a compilare, aggiornare e conservare, per ciascun assistito, la documentazione di carattere socio-relazionale relativa allo stato della persona ed agli interventi effettuati.

Sono ammessi **due ulteriori posti** dedicati alla Pronta Accoglienza. In questo caso la permanenza della persona non può superare i tempi previsti per la Comunità di Pronta Accoglienza (45 giorni prorogabili fino a 90 su provvedimento dell'autorità competente). L'emergenza viene dichiarata dall'Autorità che decide il collocamento nel servizio, purché la struttura disponga di una stanza dedicata con massimo due posti letto.

La Pronta Accoglienza può essere costituita da un apposito nucleo inserito nella struttura limitatamente, però, agli ulteriori due posti dedicati.

Requisiti strutturali

La struttura deve avere i requisiti previsti per gli appartamenti destinati a civile abitazione secondo i seguenti parametri.

Le camere da letto devono essere arredate in modo confortevole e familiare, avere un'ampiezza diversificata in rapporto alla capacità ricettiva con una superficie minima di: **9 mq., 14 mq., 18 mq.**, rispettivamente per uno, due, tre ospiti e con un numero massimo di tre posti letto per camera. Non sono ammessi letti a castello.

I servizi igienici devono essere rispondenti agli standard di una civile abitazione e devono disporre di doccia o vasca, wc, bidet, lavabo ed essere nella misura minima di **1 ogni 4 ospiti**.

I locali soggiorno e pranzo devono permettere lo svolgimento di attività collettive ed individuali con superfici idonee rispetto al numero degli ospiti e comunque non inferiori a quelle stabilite dal D.M. Sanità 5 Luglio 1975 e ssmii e dai regolamenti edilizi comunali.

La struttura deve disporre di locali adibiti a cucina per la preparazione dei pasti, provvisti di dispensa anche ottenuta con opportuni arredi. Non è consentito il ricorso a soggetti esterni se non in casi eccezionali e limitati ad alcuni giorni dell'intero anno, essendo il momento della preparazione del pasto parte integrante dell'azione educativa.

La struttura deve essere conforme alle norme sull'abolizione delle barriere architettoniche o poter procedere ai necessari adeguamenti.

Qualora le abitazioni siano articolate su più livelli e non ospitino persone con disabilità, è consentita la deroga all'installazione di meccanismi per l'accesso ai piani superiori purché sia assicurata la possibilità della loro installazione in un tempo successivo.

La presenza di due moduli di attività non è consentita.

Requisiti Organizzativi

Nei gruppi appartamento gli ospiti sperimentano una responsabilità diretta nella convivenza (autogestione sulla base di regole concertate con il personale dedicato) e nei percorsi di crescita, con un sostegno mirato da parte di educatori professionali.

Devono essere attuati percorsi di potenziamento delle autonomie personali, domestiche e sociali, supporto e accompagnamento all'autonomia professionale e lavorativa in relazione ai bisogni individuali degli ospiti previsti nel progetto di vita e nel PEI.

Personale

Un **Responsabile di struttura/Coordinatore** del servizio, che assicuri la presenza per almeno **6 ore settimanali** e la reperibilità 24 ore su 24.

Figure professionali a seconda delle necessità e delle problematiche relative alle persone che fanno parte del gruppo appartamento, che garantiscano la presenza nelle ore diurne e, se necessario, nelle ore notturne. Devono comunque essere garantiti: 2 educatori, rispettivamente per 6 e 12 h/sett.; se accoglie giovani adulti, un **operatore con funzioni di tutor**, in possesso di almeno cinque anni di esperienza diretta nel settore, per almeno **12 h/sett.**; **1 psicologo per 4 h/sett.**; **1 ausiliario per 3 h/sett.**

I gruppi appartamento possono prevedere il coinvolgimento costante degli Utenti e Familiari Esperti (UFE), ossia di soggetti che hanno maturato una diretta, continua e specifica esperienza nel sostegno alle persone con disabilità psichica.

L'assistenza sanitaria in rapporto alle caratteristiche degli utenti è garantita in base alle norme del Servizio Sanitario Regionale e gli inserimenti di ospiti che necessitano di prestazioni terapeutico riabilitative sono consentiti per patologie che, per gravità e prevalenza dell'intervento sanitario, non siano riconducibile a servizi gestibili da strutture integrate all'uso disciplinate da specifici provvedimenti e devono limitarsi a un ospite, fermo restando quanto disposto nel precedente paragrafo "Ricettività".

A.4 - Comunità di Pronta Accoglienza

A.4.1 Comunità di Pronta Accoglienza per Minori e giovani adulti

Definizione

Fermo restando quanto definito dall'art. 6 del DPR 4/2008, la Comunità di Pronta Accoglienza per minori e giovani adulti (tra 18 e 21 anni) è una struttura socio assistenziale residenziale con il compito di offrire, in modo immediato e temporaneo, ospitalità e tutela a minori e giovani adulti in difficoltà che devono essere allontanati con estrema urgenza dal proprio nucleo familiare per disposizione delle autorità competenti o che, trovati privi di tutela, non possono essere ricondotti subito in famiglia. La Comunità di Pronta Accoglienza funge da cerniera tra l'emergenza e la collocazione dell'ospite nel lungo periodo, consentendo un'attivazione mirata della rete dei servizi attraverso un periodo di osservazione finalizzato all'individuazione puntuale degli obiettivi da raggiungere e degli strumenti da adottare.

Ricettività

La Comunità di Pronta Accoglienza può ospitare un numero massimo di **8 ospiti**, inseriti dai Servizi sociali comunali o da altra Autorità pubblica competente. In presenza di problematiche sanitarie specifiche il caso viene assunto, previo accordo, in forma integrata con i servizi competenti della ATS.

La Comunità di pronta accoglienza deve organizzare la propria accoglienza in modo da assicurare la omogeneità della presenza degli ospiti per classe d'età e problematiche.

Il periodo di permanenza non deve superare i 45 giorni. Tali termini possono essere prorogati a 90 giorni su provvedimento dell'autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza.

Il servizio di pronta accoglienza può essere effettuato anche da famiglie affidatarie e da appositi nuclei presso Case famiglia per minori e giovani adulti (A.1.1), Comunità di accoglienza per minori (B.1) e Comunità di sostegno a gestanti e/o madri con bambino (B.2).

In questi nuclei la Pronta Accoglienza deve essere frutto di intesa tra gli inviati e la Comunità ricevente al fine di non alterare gli equilibri della Comunità stessa.

Eccezionalmente il limite numerico di ricettività può essere elevato sino a **dieci** qualora sia necessario accogliere ospiti per i quali non sia momentaneamente possibile un'alternativa o nei casi di fratelli o madri con più figli.

Requisiti strutturali

La struttura ospitante deve avere i requisiti previsti per gli appartamenti destinati a civile abitazione, secondo i seguenti parametri.

Le camere da letto devono essere arredate in modo confortevole e familiare, avere un'ampiezza diversificata in rapporto alla capacità ricettiva con una superficie minima di: **9 mq., 14 mq., 18 mq.**, rispettivamente per uno, due, tre ospiti e con un numero massimo di tre posti letto per camera. Non sono ammessi letti a castello.

I servizi igienici devono essere rispondenti agli standard di una civile abitazione e devono disporre di doccia o vasca, wc, bidet, lavabo ed essere nella misura minima di **1 ogni 4 ospiti**.

I locali soggiorno e pranzo devono permettere lo svolgimento di attività collettive ed individuali con superfici idonee rispetto al numero degli ospiti e comunque non inferiori a quelle stabilite dal D.M. Sanità 5 Luglio 1975 e ssmmii e dai regolamenti edilizi comunali.

La struttura deve disporre di locali adibiti a cucina per la preparazione dei pasti, provvisti di dispensa anche ottenuta con opportuni arredi. Non è consentito il ricorso a soggetti esterni se non in casi eccezionali e limitati ad alcuni giorni all'anno, essendo il momento della preparazione del pasto parte integrante dell'azione educativa.

La struttura deve essere conforme alle norme sull'abolizione delle barriere architettoniche o poter procedere ai necessari adeguamenti. Qualora le abitazioni siano articolate su più livelli e non ospitano persone con disabilità è consentita la deroga all'installazione di meccanismi per l'accesso ai piani superiori purché sia assicurata la possibilità della loro installazione in qualsiasi momento.

Per tutte le altre caratteristiche dei locali e delle strutture si richiamano le normative riportate nel capitolo dedicato ai requisiti di carattere generale.

Requisiti organizzativi

Entro dieci giorni dalla presa in carico da parte della Comunità di Pronta Accoglienza, l'ente inviante predispone un piano di pronto intervento di ciascuna persona ospitata. Detto piano deve prevedere le azioni da realizzare in forma integrata finalizzate alle dimissioni dell'ospite entro quarantacinque giorni.

Gli interventi educativi svolti nella Comunità di Pronta Accoglienza sono, in particolare, mirati a promuovere l'acquisizione, l'elaborazione e la valutazione in tempi rapidi di elementi di conoscenza sulla situazione dell'utente, il superamento delle situazioni di disagio psicologico legate all'emergenza, il supporto nei percorsi di crescita mediante una prima eventuale alfabetizzazione linguistica ed un orientamento sui diritti, sui doveri e sui percorsi di integrazione sociale.

La Comunità garantisce un servizio di accoglienza immediata 24 ore su 24, disposto dall'Autorità pubblica per motivi di urgenza, nei casi previsti dagli artt. 8 e 9 della Legge 184/83 e dall'art. 403 del codice civile, o in casi di forza maggiore che impediscano temporaneamente alla famiglia l'assistenza morale e materiale della persona da assistere.

Oltre all'accoglienza 24 ore su 24 sono garantiti i seguenti servizi e prestazioni:

- somministrazione pasti;
- sostegno educativo, inserimento scolastico, lavorativo e sociale;
- organizzazione ed assistenza del tempo libero (attività sportive, ricreative, culturali).

L'inserimento del soggetto deve essere validato dai Servizi sociali del Comune entro cinque giorni dall'accoglienza nella struttura.

Personale

Gli operatori delle Comunità di Pronta Accoglienza devono essere particolarmente formati nella gestione degli interventi di emergenza, nella capacità di ascolto e di osservazione, nella stretta collaborazione con i servizi territoriali e con le autorità competenti per la rapida acquisizione degli elementi di conoscenza della situazione personale e familiare, degli aspetti di rischio e delle opportunità.

Deve essere presente un **Responsabile di struttura/Coordinatore** per almeno **12 ore settimanali** che, in collaborazione con gli enti invianti e avvalendosi, laddove necessario, dei servizi competenti dell'Azienda Sanitaria Locale, supervisiona la redazione di un progetto personalizzato per ogni ospite.

Nei momenti di presenza degli ospiti nella struttura deve essere assicurata la presenza di un **educatore professionale ogni 4 ospiti e di 1 ogni 8 in orario notturno**.

La Comunità di Pronta Accoglienza si avvale all'occorrenza di **un'equipe multi-professionale** composta da consulenti esterni esperti nell'area pedagogica, psicologica e legale con comprovata esperienza nel settore, anche al fine di supportare la fase di ingresso nella Comunità; nel momento in cui viene disposta la presa in carico dell'utente l'*equipe* deve essere reperibile ed immediatamente consultata per l'analisi del caso.

Nel caso siano presenti minori stranieri, la Comunità deve prevedere, in modo continuativo o in pronta reperibilità, la figura del **Mediatore Culturale** di lingua straniera, in possesso di competenze linguistiche/relazionali e conoscenze in materia di diritti dei minori stranieri, adeguatamente formato per facilitare una rapida e puntuale comprensione dei bisogni e della situazione del minore.

Durante le ore notturne deve essere assicurata la presenza di **un operatore** che garantisca, in caso di emergenza, l'attivazione delle procedure di pronto intervento.

A.4.2. Comunità di Pronta Accoglienza per adulti

Definizione

Fermo restando quanto definito dall'art. 6 del DPR 4/2008, la Comunità di pronta accoglienza per adulti è una struttura socio assistenziale residenziale, con il compito di offrire, in modo immediato e temporaneo, ospitalità e tutela a persone in difficoltà.

Ricettività

La Comunità di Pronta Accoglienza può ospitare un numero massimo di **8 ospiti**.

La Comunità deve organizzare la propria accoglienza in modo da assicurare la omogeneità della presenza degli ospiti per classe d'età e problematiche.

Requisiti strutturali, organizzativi e personale

I requisiti strutturali, organizzativi e del personale sono quelli previsti per la Comunità di Pronta Accoglienza per minori.

B – STRUTTURE RESIDENZIALI A CARATTERE COMUNITARIO

Norme di riferimento

- LR 23/2005, art. 38-42
- Decreto Presidente Regione (DPR) n.4/2008, art. 7-12

B.1. Comunità di Accoglienza per Minori

Definizione

Fermo restando quanto definito dall'art. 10 del DPR 4/2008, la Comunità di Accoglienza per Minori è una struttura residenziale che accoglie bambini, ragazzi ed adolescenti con una situazione familiare pregiudizievole per la loro crescita, adolescenti con provvedimenti giudiziari, minori stranieri non accompagnati. Si caratterizza per la dimensione familiare delle relazioni educative e dell'ambiente, per la ricettività contenuta, per la predisposizione per ciascun ospite di un progetto personalizzato con l'obiettivo del rientro nel proprio nucleo familiare o della realizzazione di un progetto di affidamento o, ancora, del raggiungimento di un adeguato livello di autonomia.

Ricettività

E' rivolta a minori a partire da 0 anni e fino al compimento dei 18 anni per i quali non è possibile l'affido.

La permanenza in Comunità oltre il compimento dei 18 anni è da considerarsi eccezionale ed è legata al raggiungimento di specifici obiettivi e può prolungarsi sino al compimento del 21° anno solo sulla base di una motivata relazione tecnica condivisa tra il Tribunale dei minori e il Comune di residenza che attesti la necessità di prolungare la permanenza dentro la struttura.

La Comunità può ospitare fino ad un massimo di **10 minori** e, se dispone di una stanza dedicata con massimo due posti letto e un ulteriore bagno, destinare ulteriori 2 posti alla Pronta Accoglienza per minori, per ospitare fratelli o sorelle che non si intende separare o gestanti e/o madri minorenni con bambino anche vittime di violenza.

La Pronta Accoglienza (per una durata di 45 giorni prorogabili fino a 90 su provvedimento dell'autorità competente) deve essere attivata solo dopo aver verificato la mancata disponibilità nelle Comunità di Pronta Accoglienza o altra struttura e deve essere concordata con il coordinatore della struttura in quanto non deve essere turbato l'equilibrio della Comunità stessa.

Eccezionalmente possono essere inseriti non più di **due** minori con *disabilità* gravi psichiche e fisiche, che necessitano di interventi integrati di tipo socio-sanitario. Il PEI dovrà essere elaborato con le figure specialistiche necessarie in relazione alle specifiche esigenze dei minori con disabilità.

Requisiti strutturali

La dimensione, l'organizzazione degli ambienti e degli spazi devono avere carattere familiare e riproporre le caratteristiche delle case di civile abitazione, nonché garantire agli ospiti spazi e momenti di vita individuali e di attività comuni, nel rispetto della normativa igienico-sanitaria dei luoghi destinati a civile abitazione come previsto dal DM Sanità 5 luglio 1975 e ssmii e dai regolamenti edilizi comunali.

Le camere da letto devono essere arredate in modo confortevole e familiare, avere un'ampiezza diversificata in rapporto alla capacità ricettiva con una superficie minima di: **9 mq., 14 mq., 18 mq.**, per uno, due, tre minori e con un numero massimo di tre posti letto per camera. Non sono ammessi i letti a castello.

I servizi igienici devono essere rispondenti agli standard di una civile abitazione e devono disporre di doccia o vasca, wc, bidet, lavabo ed essere nella misura minima di **1 ogni 4 ospiti**.

I locali soggiorno e pranzo devono permettere lo svolgimento di attività collettive ed individuali con superfici idonee rispetto al numero dei minori ospitati e comunque non inferiori a quelle stabilite dal DM Sanità 5 luglio 1975 e ssmmii e dai regolamenti edilizi comunali.

La Comunità deve disporre di locali adibiti a cucina per la preparazione dei pasti, a dispensa anche ottenuta con opportuni arredi. Non è consentito il ricorso a servizi esterni se non in casi eccezionali e limitati ad alcuni giorni all'anno, essendo il momento della preparazione del pasto parte integrante dell'azione educativa.

La struttura deve essere conforme alle norme sull'abolizione delle barriere architettoniche o consentire i necessari adeguamenti. Qualora le abitazioni siano articolate su più livelli e non ospitano persone con disabilità, è consentita la deroga all'installazione di meccanismi per l'accesso ai piani superiori purché sia assicurata la possibilità della loro installazione in qualsiasi momento.

In caso di presenza di due moduli di attività autorizzati per minori, possono essere condivisi la cucina, gli uffici amministrativi e del personale. In ogni caso non è consentita la consumazione dei pasti in un'unica sala mensa.

Requisiti organizzativi

La Comunità assicura accoglienza e cura dei minori, costante azione educativa, assistenza e tutela, gestione della quotidianità ed organizzazione della vita alla stregua di quanto avviene nel normale clima familiare, coinvolgimento dei minori in tutte le attività di espletamento della vita quotidiana come momento a forte valenza educativa, stesura di progetti educativi individualizzati, gestione delle emergenze, socializzazione e animazione.

Al compimento dei 18 anni di età il ragazzo può usufruire di un programma di inclusione sociale di cui all'articolo 17, comma 2, della legge regionale 11 maggio 2006, n. 4, e ss.mm. e ii. (programma "Prendere il volo"), co-progettato da tutti gli attori sociali coinvolti e nel rispetto delle disposizioni di cui alla DGR 47/16 del 29.9.2015 e ssmmii.

Il Programma personalizzato per l'inclusione deve essere predisposto almeno sei mesi prima del compimento dei diciotto anni del/la ragazzo/a e trasmesso all'Assessorato regionale alla Sanità - Direzione Generale Politiche Sociali almeno 3 mesi prima.

Qualora nella struttura siano inseriti minori sottoposti a misure restrittive o messa alla prova spetta agli Uffici di Servizio Sociale Minorenni- USSM predisporre il Piano Individualizzato di intervento in collaborazione con la struttura ospitante, gli enti locali e l'ATS.

Personale

Devono essere presenti figure professionali adeguatamente formate secondo le norme vigenti, che offrano agli ospiti un rapporto fortemente qualificato, personalizzato e rassicurante, ritmi di vita, modalità di condivisione delle attività e attenzione alle relazioni assimilabili a quelle familiari.

Il **Responsabile di struttura/Coordinatore** del servizio, che cura la gestione e l'organizzazione della Comunità, deve essere presente almeno **12 ore la settimana**.

L'**equipe** può configurarsi come multidisciplinare e avere al suo interno le seguenti figure professionali: **educatori professionali** in misura non inferiore a **due terzi dell'equipe**, escluso il coordinatore. A seconda delle effettive necessità degli utenti e/o in relazione agli specifici programmi da attuare, possono operare, nella misura di **un terzo dell'equipe**, lo **psicologo**, il **pedagogista**, l'**assistente sociale**, l'**animatore** e anche l'**operatore socio-sanitario** nel caso in cui si accolgano minori con disabilità e/o disturbi relazionali riferibili alle competenze socio-sanitarie.

Nei momenti di presenza degli ospiti nella struttura deve essere assicurata la presenza di almeno **un operatore a tempo pieno ogni 5 ospiti** presenti e comunque in numero sufficiente a garantire regolari turnazioni nel rispetto dei CCNL e della normativa vigente. Durante le ore notturne deve essere assicurata la presenza di **un operatore** (componente della **equipe**) ogni 10 ospiti e, oltre tale numero, deve essere assicurata la reperibilità di un altro operatore che garantisca un intervento in caso di emergenza.

Se durante la giornata i minori non sono presenti in struttura, in quanto impegnati in attività scolastiche o di avviamento alla professione e al lavoro, deve essere garantita la **reperibilità di un operatore**. Il **personale ausiliario** garantisce la presenza nelle ore diurne dei giorni feriali.

Il Comune inviante, avvalendosi laddove necessario dei servizi competenti sanitari, e il responsabile della struttura sottoscrivono, entro 10 dieci giorni dall'inserimento dell'ospite, un protocollo d'ingresso - su accordo delle parti - riportante le informazioni necessarie (anamnesi familiari, profilo psicologico e situazione sanitaria del minore) per la pianificazione di un adeguato intervento e per la predisposizione del piano educativo personalizzato di cui alla lettera c), comma 2, dell'art. 27 del DPR 4/2008.

Il responsabile della struttura nei casi di ammissioni di urgenza non effettuata dai servizi sociali del Comune, dovrà darne immediatamente comunicazione in forma scritta al Comune e ai servizi sanitari competenti di residenza del minore.

B.2. Comunità di Sostegno a Gestanti e/o Madri con Bambino

Definizione

Fermo restando quanto definito dall'art. 7 del DPR 4/2008, la Comunità di sostegno è una struttura residenziale di tutela sociale e sostegno alla genitorialità che accoglie gestanti, anche minorenni, e nuclei mono-genitoriali con figli minori, che si trovano in situazione di difficoltà nello svolgimento delle funzioni genitoriali, eventualmente a seguito di un provvedimento del Tribunale per i minori, e in situazioni di fragilità e/o di disagio.

La Comunità può altresì assicurare risposte di emergenza continuando ad ospitare temporaneamente sia i bambini lasciati dalle madri che hanno interrotto il progetto di accoglienza in Comunità, sia le madri i cui figli sono posti in affidamento familiare o per i quali sono state individuate altre soluzioni. Questa accoglienza di emergenza non può superare, di norma, i 2 mesi. I minori presenti nella comunità non possono avere un'età superiore ai 14 anni.

Ricettività

La Comunità di sostegno può ospitare fino ad un massimo di **6 donne gestanti e/o madri con minori**, con un limite di **12 persone** accolte contemporaneamente. In via eccezionale, per casi di pronta accoglienza e in presenza di nuclei con più fratelli, il limite è innalzato a **15 persone**. Il tempo di permanenza è stabilito nei piani individuali.

La pronta accoglienza può riguardare anche donne vittime di violenza in numero non superiore a 2, ma anche i figli minori che si trovano in situazione di pericolo, per il periodo necessario a una più adeguata sistemazione. Anche in questo caso non può essere superato il limite di 15 presenze.

Requisiti strutturali

La Comunità di sostegno deve possedere i requisiti previsti per le civili abitazioni, secondo i seguenti parametri:

- locali per il pranzo e il soggiorno che permettano lo svolgimento di attività collettive ed individuali con una superficie minima per ciascun ospite di mq 4;
- locali adibiti a cucina e dispensa, regolarmente autorizzati dagli organi competenti in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia;
- una camera per ogni madre con figlio o gestante con adeguata personalizzazione degli spazi;
- le camere da letto devono essere arredate in modo confortevole e familiare e avere una superficie minima di: **9 mq.**, **14 mq.**, **18 mq.**, per uno, due, tre posti letto. Non sono ammessi i letti a castello. Ogni donna deve poter dormire con il suo bambino, ove presente.
- almeno **un servizio igienico ogni tre ospiti adulte**.

Per tutte le altre caratteristiche si richiama la normativa riportata nel capitolo dedicato ai requisiti di carattere generale.

Nella comunità può essere presente una zona nido, ossia uno spazio attrezzato per un massimo di 5 bambini da 0 a 12 mesi. La comunità può anche ospitare bambini non accompagnati in attesa di affido o adozione. Qualora la procedura non fosse definita entro 6 mesi dall'ingresso del piccolo o di superamento dell'anno di età, è obbligatorio il trasferimento in una struttura per minori.

E' consentito l'utilizzo di una cucina comune a 2 moduli della stessa tipologia, autorizzati come da art. 28, comma 2, DPR 4/2008.

Per la preparazione dei pasti non è consentito il ricorso a servizi esterni alla struttura stessa se non in casi eccezionali e limitati ad alcuni giorni all'anno.

Devono essere previsti un ufficio per la conservazione della documentazione e le attività amministrative e un servizio igienico dedicato al personale. Anche questi locali possono essere in comune ad un massimo di 2 moduli della stessa tipologia.

Per gli altri requisiti si rimanda a quanto disposto per Comunità di Accoglienza per Minori.

Requisiti organizzativi

Il piano personalizzato viene concordato nelle sue linee generali con i servizi sociali del Comune di provenienza dell'assistito prima del suo ingresso nella Comunità che lo mette a punto entro i primi 60 giorni dall'ingresso. Il progetto di vita viene redatto anche in relazione agli esiti dell'osservazione dell'assistito riguardo le proprie competenze genitoriali, le proprie potenzialità e gli effetti prodotti dalla nuova situazione.

Il piano personalizzato deve essere predisposto in collaborazione con la donna ospitata e definisce la durata dell'accoglienza (di norma non superiore ai 12 mesi), le modalità con cui il gruppo di lavoro della Comunità, in raccordo con i servizi territoriali, le associazioni interessate ed eventuali figure di supporto, sostiene le donne accolte nelle loro esigenze psicologiche e materiali e nel percorso di autonomia (ricerca di soluzioni abitative autonome, di lavoro e di opportunità di qualificazione professionale; capacità di utilizzare i servizi del territorio, di usare adeguatamente il proprio tempo e il denaro, di conciliare gli impegni personali con quelli genitoriali).

Il piano personalizzato deve specificare le azioni di supporto alla funzione genitoriale o di diretto sostegno al bambino che devono essere svolte sia dagli operatori della Comunità, sia dai servizi, finalizzate a:

- assicurare il soddisfacimento delle necessità di ascolto, cura e gestione dei bambini;
- sviluppare la capacità di aiutare il bambino a comprendere, in relazione all'età e capacità di discernimento, il senso dell'esperienza che sta vivendo, con particolare riferimento alla propria situazione familiare, alle funzioni assolve dagli adulti che si prendono cura del nucleo, alla prospettiva che il progetto di accoglienza persegue per lui e la madre;
- realizzare il superamento di eventuali situazioni di disagio sociale e psicologico.

I bambini accolti hanno il diritto e la precedenza assoluta nelle iscrizioni presso i servizi comunali per la prima infanzia. Qualora il Comune non abbia disponibilità di posti devono essere stipulati precisi accordi tra la Comunità e il Comune affinché possano essere garantiti i servizi innovativi e sperimentali così come previsto dalla DGR n.31/6 del 20 luglio 2011, e ss.mm. e ii.

Personale

La Comunità di sostegno deve avere figure professionali, adeguatamente formate secondo le norme vigenti, che operano in relazione alle necessità degli ospiti e/o in base agli specifici programmi educativi da attuare.

Il **Responsabile di struttura/Coordinatore** del servizio, che cura la gestione e l'organizzazione della Comunità, deve essere presente per almeno **12 ore settimanali**.

L'**equipe** può configurarsi come multidisciplinare e avere al suo interno le seguenti figure professionali: **educatori professionali** in misura non inferiore a due terzi dell'equipe, escluso il coordinatore; a seconda delle effettive necessità degli utenti e/o in relazione agli specifici programmi da attuare, possono operare, nella misura di un terzo dell'equipe, lo **psicologo**, il **pedagogo**, l'**assistente sociale** e l'**animatore**.

Deve essere garantito, in orario diurno e nei momenti di presenza degli ospiti, un educatore a tempo pieno ogni 6 ospiti e comunque in numero sufficiente a garantire regolari turnazioni nel rispetto dei CCNL e della normativa vigente.

Durante le ore notturne deve essere assicurata la presenza di almeno un operatore (componente della *equipe*) che, in caso di emergenza, si attiverà per avviare le procedure di pronto intervento.

B.2.A Comunità di Sostegno e alloggi per donne vittime di violenza

Per i requisiti specifici si rimanda alle Linee guida in corso di elaborazione.

B.3. Comunità Alloggio per Anziani

Definizione

Fermo restando quanto definito dall'art. 11 del DPR 4/2008, le Comunità alloggio per anziani sono strutture residenziali a prevalente accoglienza alberghiera destinate ad ospitare persone con età superiore ai 65 anni, autosufficienti, che necessitano di una vita comunitaria e di reciproca solidarietà.

Le comunità alloggio garantiscono il soddisfacimento delle esigenze primarie e di quelle di relazione al fine di mantenere l'anziano attivo e inserito nel tessuto sociale, anche attraverso iniziative sociali e culturali, il coinvolgimento nella gestione della comunità, un costante scambio con i familiari e la comunità circostante.

L'assistenza medica di base per gli ospiti della Comunità Alloggio viene garantita dal medico di medicina generale che ha in carico l'utente. L'assistenza medica specialistica viene garantita ed erogata dal Servizio Sanitario Regionale in base alle norme di riferimento.

Ricettività

Persone di età superiore ai 65 anni totalmente autosufficienti.

La capacità ricettiva non può essere superiore a **16 persone**. Solo in casi eccezionali, documentabili e per un periodo non superiore ai trenta giorni, la ricettività della Comunità può essere superata per un numero massimo di **due ospiti**.

Le Comunità già esistenti e in possesso di autorizzazione definitiva possono eccezionalmente continuare la loro attività con più di due moduli, fermo restando che il rapporto operatori /utente deve essere quello previsto e indicato per ciascun modulo.

Ai sensi dell'art.11, comma 7 del DPR 4/2008, al fine di favorire la permanenza nella stessa struttura di anziani ai quali è sopraggiunta successivamente all'inserimento una condizione di non autosufficienza, le Comunità alloggio possono prevedere uno specifico nucleo per massimo 1/3 degli ospiti con le dotazioni strutturali, di personale e i limiti di capacità ricettiva previsti per le comunità integrate disciplinate dagli appositi provvedimenti, in zona separata ma collegata funzionalmente al resto della struttura. La capacità ricettiva complessiva della struttura non può, comunque, essere superiore a 16 ospiti+2.

La permanenza nella struttura di soggetti divenuti non autosufficienti è subordinata al parere positivo dell'UVT; pertanto i soggetti su menzionati presentano ulteriore domanda al PUA operante nel distretto di residenza dell'utente.

In assenza di tali nuclei non è consentita la permanenza in comunità alloggio di anziani in condizioni di non autosufficienza.

Requisiti strutturali

Nelle Comunità alloggio devono essere garantiti spazi adeguati per i momenti di vita individuale e di attività comuni degli ospiti. La distribuzione interna degli spazi deve permettere facilità di movimento e di circolazione. Non devono essere presenti barriere architettoniche per l'accesso e la mobilità interna.

Ogni Comunità è dotata di una cucina, anche quando è prevista la scelta di usufruire di pasti trasportati dall'esterno. E' necessario prevedere livelli di flessibilità spaziale e organizzativa in modo da promuovere, ove fattibile, la più ampia partecipazione possibile da parte degli ospiti alla preparazione del menù e dei cibi e del servizio a tavola.

Le camere da letto devono essere arredate in modo confortevole e familiare e avere una superficie minima di: **11 mq., 16 mq., 24 mq.**, per uno, due, tre posti letto. Non sono ammessi i letti a castello.

I servizi igienici devono essere presenti nella misura minima di uno ogni quattro ospiti e devono disporre di doccia o vasca, wc, bidet e lavabo. Inoltre, deve essere previsto un servizio igienico destinato al personale.

Per le strutture a più piani deve essere garantito un servizio igienico doppio, distinto per uomini e donne, ad uso collettivo, opportunamente attrezzato e deve essere previsto l'ascensore per favorire gli spostamenti interni.

In ogni struttura, come servizi generali, dovranno essere predisposti locali per il pranzo e soggiorno, che permettano lo svolgimento delle attività individuali e collettive, con una superficie minima di **mq 5** per ogni ospite. Inoltre devono essere organizzati e articolati altri spazi dedicati ai servizi generali in modo tale da garantire lo svolgimento di funzioni di cucina, lavanderia e deposito magazzino.

Per tutte le altre caratteristiche si richiama la normativa riportata nel capitolo delle presenti linee guida dedicato ai requisiti di carattere generale.

La struttura deve organizzare la propria attività in unità autonome (moduli) della stessa tipologia non superiori a due. Tali unità possono condividere i **servizi generali**.

Requisiti organizzativi

La Comunità alloggio per anziani garantisce i seguenti servizi e prestazioni:

- assistenza notturna e diurna;
- alloggio, vitto e servizi generali (lavanderia, stireria, pulizie generali anche in forma indiretta);
- servizi specifici a carattere socio-assistenziale consistenti in un aiuto integrato di tipo domestico, sociale ed igienico-sanitario, personale ed ambientale;
- promozione e sostegno nell'utilizzo di tutti i servizi del territorio;
- promozione degli interventi per il potenziamento di abilità individuali che favoriscano l'espletamento delle normali attività e funzioni quotidiane;
- promozione delle azioni finalizzate al mantenimento delle abilità residuali psico-fisiche, cognitive, relazionali e dell'autonomia personale;
- promozione delle azioni culturali, formative e/o ricreative, di gruppo ed individuali, tendenti a favorire forme di integrazione sociale.

Personale

Nelle Comunità alloggio sono previste le seguenti figure professionali:

- Un **Responsabile di struttura/coordinatore** di struttura presente almeno 6 ore la settimana;
- **Operatori Socio-Sanitari** (OSS) in numero adeguato in base alle necessità degli ospiti anziani e in base alle indicazioni del servizio sanitario e, comunque, non inferiore ad un operatore sociosanitario in organico per 8 ospiti. Qualora il numero degli ospiti sia inferiore a 16 ma superiore a 8 ospiti, le ore di assistenza dell'OSS possono essere definite proporzionalmente al numero degli ospiti.
- **Personale ausiliario** addetto ai servizi igienici generali (pulizie, cucina, lavanderia, stireria, guardaroba, portineria, manutenzione impianti, ecc.), in numero di **2 unità**.
- **Educatori professionali** con presenza programmata per le attività più significative della vita comunitaria per almeno **30 ore settimanali**.
- Deve essere assicurata, durante le ore notturne, la presenza di un operatore che in caso di emergenze si attivi per avviare le procedure di pronto intervento.

B.4. Residenze Comunitarie Diffuse per anziani

Definizione

Fermo restando quanto definito dall'art. 8 del DPR 4/2008, le residenze comunitarie diffuse sono residenze collettive costituite da alloggi di piccole dimensioni e varia tipologia, dotati di tutti gli ausili per garantire una vita autonoma agli anziani autosufficienti.

Gli ospiti delle residenze comunitarie diffuse sono persone in età pensionabile in condizione di autosufficienza in grado di vivere una vita sostanzialmente indipendente, che non necessitano di particolare assistenza in termini continuativi.

Ricettività

La residenza deve disporre da **4 a 6 alloggi** per un massimo di **12 persone anziane**, sole o in coppia.

Di norma l'alloggio è affidato attraverso un contratto di locazione o a tariffa giornaliera variabile in relazione ai servizi accessori richiesti e garantiti agli ospiti. Sono possibili forme diverse di assegnazione e di tariffazione coerenti con le scelte dell'ente gestore.

Requisiti strutturali

La residenza deve possedere i requisiti minimi generali prescritti dalla normativa in materia di civile abitazione e deve essere progettata e organizzata per persone che vivono abitualmente nel proprio alloggio. La residenza, sia per una persona sola che per una coppia, è costituita da: una camera da letto, uno spazio soggiorno-pranzo, una zona cucinino e un locale per i servizi igienici.

La distribuzione interna degli spazi deve permettere facilità di movimento e di circolazione alle persone anziane

Gli spazi comuni devono essere dotati:

- di piccole sale per conversazione e lettura ed una sala riunioni dove le persone accolte possano incontrarsi e dove sia possibile ricevere persone esterne;
- di una sala da pranzo costituita da uno o più spazi con una superficie minima pro-capite non inferiore ai 5 mq;
- di un servizio igienico doppio, distinto per uomini e donne, ad uso collettivo e opportunamente attrezzato, ed un servizio igienico riservato al personale.

Non devono essere presenti barriere architettoniche per l'accesso e la mobilità interna alla struttura e la stessa deve essere dotata di ascensore se necessario. Per tutte le altre caratteristiche si richiama la normativa riportata nel capitolo dedicato ai requisiti di carattere generale.

Personale

Un **Responsabile di struttura/coordinatore** presente almeno **6 ore settimanali**.

Nelle residenze comunitarie diffuse è assicurata una presenza di almeno 2 **operatori** addetti all'assistenza di base operanti nel corso della giornata, prevalentemente, come "portineria sociale", con funzioni di supporto agli anziani, aiuto alla risoluzione di problemi, informazione, orientamento e accompagnamento all'accesso dei servizi pubblici. È assicurata la pronta reperibilità sulle 24 ore. Nelle residenze è garantita, altresì, la presenza di **personale addetto ai servizi generali**.

B.5. Comunità Residenziali per Persone con Disabilità e per il "Dopo Di Noi"

Definizione

Fermo restando quanto definito dall'art. 9 del DPR 4/2008, la Comunità residenziale per persone con disabilità è una struttura a bassa intensità assistenziale, parzialmente autogestita, destinata a soggetti maggiorenni privi di validi riferimenti familiari, in situazione di disabilità fisica, intellettiva o

sensoriale che mantengano un'autonomia tale da non richiedere la presenza di operatori in maniera continuativa.

Tale struttura può essere funzionale ai casi dell'area "Dopo di Noi" che richiedono soluzioni di intervento di tipo residenziale. In questi casi le strutture partecipano ai programmi regionali di cui alla legge 22 giugno 2016, n. 112 "Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare", e assicurano:

- la progressiva presa in carico dell'assistito già durante l'esistenza in vita dei genitori, anche mediante soggiorni temporanei al di fuori del contesto familiare;
- il raccordo con i servizi territoriali per l'inserimento socio-lavorativo e per il tutoraggio di percorsi di autonomia e indipendenza economica condivisi dallo stesso assistito al quale deve essere garantita la possibilità di autodeterminarsi e la libertà di scelta.

Per l'individuazione dei beneficiari dei programmi "Dopo di noi" si rimanda a quanto disposto dal DM 23 novembre 2016, e in particolare dall'articolo 4 e alla DGR 52/12 del 22.11.2017.

Ricettività

La struttura per persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, può ospitare fino a 5 persone e un massimo di 10 persone qualora sia organizzata in due moduli, inclusi eventuali posti non superiori a 2 per situazioni di emergenza, secondo quanto disposto dal DM 23 novembre 2016, e in particolare articolo 3, comma 4.

L'ammissione nelle Comunità è subordinata al parere positivo espresso dall'UVT che dovrà valutare la compatibilità della disabilità con i requisiti stabiliti per la struttura. I soggetti interessati, pertanto, presentano ulteriore domanda al PUA operante nel distretto di residenza dell'utente. Nel caso l'inserimento riguardi persone affette da patologie psichiatriche ed in carico ai centri di salute mentale, la valutazione preventiva all'inserimento sarà condotta dal PUA di concerto con il Centro di Salute Mentale o direttamente *dall'equipe* dello stesso Centro.

Requisiti strutturali

La struttura deve essere organizzata come una civile abitazione, adeguatamente arredata e dimensionata in relazione ai bisogni degli ospiti accolti.

La struttura può essere costituita anche da un insieme di alloggi di piccole dimensioni e varia tipologia, dotati di tutti gli ausili per consentire una vita autonoma.

Devono essere previsti ambienti/locali comuni (zona pranzo, soggiorno, lavanderia, guardaroba) e spazi personali (camere da letto singole o doppie).

Ogni unità/appartamento deve comprendere:

- camere da letto, arredate in modo confortevole e familiare e avere una superficie minima di: **11 mq., 16 mq.**, per uno, due posti letto. Non sono ammessi i letti a castello.
- un servizio igienico per la non autosufficienza, ogni due camere da letto;
- uno spazio dedicato a consultazioni e visite mediche periodiche;
- una stanza dedicata al personale con servizio igienico dedicato.

In ogni caso le camere dovranno essere organizzate ed avere dimensioni tali da favorire la mobilità, la manovra e la rotazione di carrozzine ed altri ausili per la deambulazione.

La Comunità deve comprendere nelle zone comuni una sala pranzo, una cucina attrezzata, uno spazio destinato alle attività giornaliere ed al tempo libero dove le persone accolte possano incontrarsi e dove sia possibile ricevere persone non residenti; la struttura deve inoltre comprendere un servizio igienico doppio, distinto per uomini e donne, ad uso collettivo, opportunamente attrezzato, ed un servizio igienico riservato al personale.

Per le soluzioni alloggiative delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, si applicano le disposizioni di cui al DM 23 novembre 2016, e in particolare articolo 3, commi 3 e 4.

Requisiti Organizzativi

La struttura ha caratteristiche funzionali ed organizzative orientate al modello comunitario, a carattere professionale. Deve prevedere prestazioni e servizi alberghieri inclusivi della

somministrazione dei pasti, attività a sostegno dell'autonomia individuale e sociale, laboratori abilitativi, formativi, ricreativi, espressivi e prestazioni sanitarie assimilabili alle forme di assistenza domiciliare.

Entro venti giorni dalla presa in carico da parte della struttura deve essere predisposto un Piano personalizzato per ciascun utente che deve essere aggiornato almeno ogni 6 mesi.

Personale

Sono previste le seguenti figure professionali:

- un **Responsabile di struttura/Coordinatore** del servizio impiegato per almeno 16 ore settimanali.
- un **educatore professionale** con presenza programmata per fasce orarie per almeno 12 ore settimanali.
- personale addetto all'assistenza di base, necessariamente OSS, con funzioni di supporto alle persone accolte, aiuto nella risoluzione dei problemi, informazione, orientamento e accompagnamento ai servizi pubblici, in rapporto di **uno ogni 4 ospiti**, che garantisca la presenza nelle ore diurne per un minimo di **6 ore giornaliere**.
- **personale addetto ai servizi generali** (cucina, pulizie, ecc..) in relazione alle necessità;
- deve essere assicurata, durante le ore notturne, la presenza di un **operatore** che in caso di emergenze si attiverà per avviare le procedure di pronto intervento.

Le prestazioni sanitarie sono garantite in base alle norme del Servizio Sanitario Regionale.

B.6. Comunità per l'accoglienza di adulti sottoposti a misure restrittive della libertà personale

Definizione

Fermo restando quanto definito dall'art.12 del DPR 4/2008, la Comunità per l'accoglienza di adulti sottoposti a misure restrittive della libertà personale è una struttura residenziale a carattere comunitario che offre ospitalità completa o diurna.

Ricettività

Adulti sottoposti a misure restrittive della libertà personale, detenuti soggetti a misure alternative al carcere, in regime di semilibertà o ammessi al lavoro esterno.

La Comunità deve ospitare persone omogenee per fasce d'età secondo le tipologie di seguito indicate:

- **Comunità per giovani adulti:** non superiore a **6 persone** per fasce di età dai 18 ai 25 anni.
- **Comunità per adulti:** non superiore a **16 persone** per persone al di sopra dei 25 anni.
- **Comunità per donne anche con figli minori al di sotto dei tre anni:** non superiore a **5 donne**.

Requisiti Strutturali

La struttura deve possedere i seguenti requisiti minimi generali.

- locali per il pranzo e il soggiorno che permettano lo svolgimento di attività collettive e di attività individuali con una superficie minima per ciascun ospite di **mq. 4**;
- locali adibiti a cucina e dispensa regolarmente autorizzati dagli organi competenti. Per la preparazione dei pasti non è consentito il ricorso a soggetti esterni alla struttura se non in casi eccezionali limitati ad alcuni giorni dell'anno;
- zona letto strutturata in camere di dimensioni diversificate in rapporto alla capacità ricettiva di **mq. 11, mq. 16, mq. 24** rispettivamente per una, due o tre persone; la capacità ricettiva di ciascuna camera non può in ogni caso superare i tre posti letto; non sono ammessi i letti a castello;
- i servizi igienici devono essere presenti nella misura minima di uno ogni quattro utenti e devono disporre di doccia o vasca, wc, bidet e lavabo; almeno uno deve consentire il

passaggio di carrozzelle per disabili. Inoltre deve essere presente un servizio igienico nelle vicinanze degli spazi comuni e uno per il personale di servizio.

Per le strutture esistenti già autorizzate è ammessa una deroga pari al 20% delle dimensioni delle superfici sopra definite.

Per tutte le altre caratteristiche si richiama il capitolo dedicato ai requisiti di carattere generale.

Requisiti organizzativi

La Comunità svolge attività educative e sociali finalizzate allo sviluppo dell'autonomia individuale e all'inserimento sociale e lavorativo di adulti sottoposti a misure restrittive della libertà personale, nell'ambito di un progetto educativo personalizzato.

La Comunità offre accoglienza ed ospitalità e garantisce attività a sostegno dell'autonomia individuale e sociale quali ad esempio:

- facilitazione all'inserimento ed al reinserimento socio lavorativo;
- facilitazione alla ricerca abitativa;
- facilitazione al ricongiungimento familiare, anche attraverso l'accoglienza periodica di familiari nella struttura.

Personale

La Comunità può essere autogestita dagli ospiti per quel che riguarda la pulizia e il sostentamento quotidiano, sotto la supervisione di un coordinatore responsabile del servizio presente almeno 18 ore a settimana.

Non è consentito, per la preparazione dei pasti, il ricorso a servizi esterni alla struttura stessa se non in casi eccezionali e limitati ad alcuni giorni all'anno.

Il Responsabile della struttura/Coordinatore cura l'attuazione del programma di trattamento elaborato dall'équipe dell'istituto di pena o dall'équipe o dall'assistente sociale degli uffici di esecuzione penale esterna (UEPE) competenti per territorio, a seconda che la persona si trovi in fruizione di benefici premiali (detenuto o semilibero) o in esecuzione di misure alternative alla detenzione.

Devono essere presenti le seguenti figure professionali:

- **Responsabile di struttura/Coordinatore** presente almeno 18 ore alla settimana, con il compito di individuare le principali problematiche da affrontare e gli interventi e le azioni da porre in essere. Partecipa con gli Educatori professionali, d'intesa con il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria – Provveditorato Regionale della Sardegna e con il Servizio Sociale comunale alla predisposizione del piano educativo personalizzato;
- **educatori professionali** che partecipano alla vita comunitaria nel rapporto di **uno ogni 6, ogni 8, ogni 5 utenti** rispettivamente nelle comunità per giovani adulti, adulti e donne;
- nelle comunità per donne i requisiti del personale sono quelli previsti per le "comunità di sostegno a gestanti e/o madri con bambino";
- deve essere assicurata la presenza di **un operatore** all'interno della comunità; oltre i 10 ospiti deve essere assicurata la reperibilità di un altro operatore che garantisca l'intervento in caso di emergenza;
- deve essere garantita, altresì, la presenza programmata del Servizio Sociale e di uno psicologo.

D – STRUTTURE A CICLO DIURNO

Norme di riferimento

- LR 23/2005, art. 38-42
- Decreto Presidente Regione (DPR) n.4/2008, art. 17-19

D.1. Centri di Aggregazione Sociale

Definizione

Fermo restando quanto definito dall'art. 17 del DPR 4/2008, il Centro di Aggregazione Sociale ha finalità di prevenzione del disagio e di coinvolgimento attivo di persone con difficoltà relazionali. Tali finalità sono perseguite mediante attività educative destinate a diversi gruppi di interesse e in grado di favorire l'aggregazione, la socializzazione, la promozione culturale e sportiva, l'informazione su tematiche rilevanti per la comunità e il territorio quali, a titolo di esempio, le diversità etniche, culturali e religiose, l'acquisizione del senso civico, ecc.

Ricettività

L'utenza è indifferenziata anche se è consigliata la partecipazione preferibilmente di ragazzi e giovani adulti con difficoltà comunicative e relazionali. Il numero degli utenti è in funzione della struttura.

Requisiti strutturali

I locali devono essere strutturati in modo da garantire la massima flessibilità d'uso, con una capacità ricettiva che assicuri una superficie minima di mq. 5 per ogni utente. I requisiti strutturali minimi devono prevedere:

- due locali polifunzionali;
- una sala riunioni;
- un ufficio per il personale.
- servizi igienici in rapporto di 1 ogni 20 utenti di cui uno almeno dotato degli ausili per le persone con disabilità, più 1 servizio per il personale.

Sono previsti spazi all'aperto quali giardino, cortile o terrazzo ed un ufficio per la conservazione della documentazione e delle attività amministrative.

Possono essere previsti spazi per la preparazione e distribuzione di pasti e bevande calde previa autorizzazione dell'autorità sanitaria competente.

Requisiti organizzativi

Il Centro di aggregazione deve garantire attività al servizio della collettività, attuando stretti legami con l'ente locale, le scuole, il quartiere. A titolo esemplificativo, le attività del Centro possono essere attività sportive, di sostegno e supporto alle famiglie e alla scuola, ricreative, culturali, di informazione. Possono essere organizzati laboratori ludico-espressivi e artistici, conferenze, dibattiti, proiezioni.

Personale

- un **Responsabile di struttura/Coordinatore** presente per almeno 12 ore alla settimana;
- un **educatore** ogni 20 utenti ed eventuali altre figure (es. Animatore) in relazione agli interventi programmati.
- **psicologo**, in misura adeguata alle caratteristiche e alle esigenze dell'utenza; in tal caso il monte ore è stabilito in proporzione al numero degli ospiti e alle attività programmate.
- **personale ausiliario** addetto ai servizi generali.

D.2. - Centri Socio-Educativi Diurni

Definizione

Fermo restando quanto definito dall'art. 18 del DPR 4/2008, i Centri socio-educativi diurni sono strutture o moduli strutturali destinate a specifici gruppi di persone (minori, adulti e anziani, persone con disabilità o con disturbi mentali dagli esiti stabilizzati) che necessitano di attività di sostegno alla domiciliarità, di promozione della vita di relazione, di sviluppo di competenze personali e sociali, di attività educative indirizzate all'autonomia, di attività di socializzazione, espressive, occupazionali. Tali strutture operano mediante programmi di attività e servizi socio-educativi, culturali, ricreativi e sportivi raccordati con i programmi e le attività di strutture educative, sociali, culturali esistenti nel territorio.

I **Centri socio-educativi diurni dedicati ai minori** sostengono le famiglie supportando i loro figli nelle attività scolastiche, nell'inserimento nella vita sociale. Accedono al servizio i minori per i quali si ritiene che un sostegno ad alta intensità educativa per alcune ore al giorno possa essere di aiuto, prevenendo l'allontanamento dalla famiglia o agevolando il rientro.

Nei centri socio-educativi diurni, indipendentemente dall'utenza ospitata, sono garantiti i seguenti servizi e prestazioni:

- attività socio-educative finalizzate all'acquisizione e al mantenimento delle abilità fisiche, cognitive, relazionali e dell'autonomia personale;
- assistenza agli ospiti nell'espletamento delle normali attività e funzioni quotidiane.

La struttura si colloca nella rete dei servizi sociali territoriali, caratterizzandosi per l'offerta di una pluralità di attività ed interventi.

Ricettività

La presenza contemporanea non deve superare i **20 utenti**.

Gruppi compatibili di persone (es: anziani, persone con disabilità, persone con disturbi mentali dagli esiti stabilizzati, minori). Se il centro riguarda i soli minori, questi devono essere segnalati dai Servizi sociali del Comune o da altro ente istituzionale competente.

Requisiti strutturali

I centri socio-educativi diurni possono essere:

- localizzati come moduli strutturali anche nell'ambito di centri di aggregazione sociale, plessi scolastici e integrati con la stessa attività scolastica;
- costituiti presso strutture aggregative quali oratori, sedi di associazioni di volontariato e di promozione sociale, ma in spazi specificatamente individuati.
- attivati anche presso Comunità di accoglienza per minori e per anziani.

I Centri socio-educativi diurni devono possedere:

- locali ad uso collettivo per le attività di socializzazione che assicurino una superficie minima di mq. 5 per ogni ospite;
- laboratori di dimensioni adeguate alla capacità ricettiva massima della struttura;
- servizi igienici attrezzati nella misura di almeno 1 ogni 10 ospiti, di cui uno attrezzato con tutti gli ausili per i non autosufficienti;
- un ufficio per la conservazione della documentazione e per le attività amministrative;
- un servizio igienico riservato agli operatori.

I Centri socio-educativi diurni per minori, oltre ai requisiti sopra elencati, devono possedere:

- spazio minimo di 6 mq per utente per le attività di studio e quelle ricreative all'interno.
- spazi all'aperto quali giardino, cortile o terrazzo;

Possono essere previsti in entrambe le categorie di Centro, spazi per la preparazione e distribuzione dei pasti e bevande caldi, previa autorizzazione dei servizi sanitari competenti, così come locali lavanderia e spazi per cure mediche a bassa intensità.

I locali possono essere condivisi con altra tipologia di struttura, fermo restando che il dimensionamento degli stessi deve tener conto del numero complessivo di utenti e deve garantire la funzionalità dei diversi servizi.

Requisiti organizzativi

La struttura si colloca nella rete dei servizi sociali territoriali, caratterizzandosi per l'offerta di una pluralità di attività ed interventi che prevedano lo svolgimento di funzioni quali l'ascolto, il sostegno, la crescita, l'accompagnamento, l'orientamento.

Le attività svolte sono polifunzionali e organizzate secondo il modulo del "laboratorio" inteso come momento di tempo libero programmato in cui il momento del "fare" si congiunge con il soddisfacimento di un bisogno di socializzazione.

Devono essere previsti momenti di libera e spontanea aggregazione e momenti programmati di diverse attività, quali ad esempio, quelle sportive, di socializzazione ed animazione, ricreative, culturali, di supporto alla scuola, di informazione, laboratori ludico - espressivi e artistici (atelier di tessitura, di falegnameria, di fotografia, di pittura, di musica e teatro), escludendo la finalità meramente commerciale di tali attività. Il Centro deve, altresì, attuare stretti legami con l'ente locale, le scuole, il quartiere.

Personale

E' prevista la presenza delle seguenti figure professionali:

- Un **Responsabile di struttura/Coordinatore** del servizio per almeno 12 ore a settimana.
- Un educatore professionale **ogni 10 utenti** e eventuali altre **figura professionale funzionale alla realizzazione delle attività** (es: animatore) o altra figura utile in relazione agli interventi programmati).
- Psicologo, in misura adeguata alle caratteristiche e alle esigenze; in tal caso il monte ore è stabilito in proporzione al numero degli ospiti e alle attività programmate.
- **Personale addetto ai servizi generali.**

D.3 - Centri Famiglia

Definizione

Fermo restando quanto definito dall'art. 19 del DPR 4/2008, i Centri per la famiglia sono strutture che erogano servizi a ciclo diurno promossi da Comuni associati. Sono luoghi di ascolto e di sostegno alla famiglia e alla genitorialità nel riconoscimento e nell'assunzione delle proprie responsabilità educative e di cura e nella gestione e risoluzione delle problematiche familiari. I Comuni possono stipulare specifici accordi con i servizi sanitari competenti per territorio al fine di integrare le loro attività con quelle svolte dai consultori familiari di cui alla L.R. n. 8 del 1979.

Requisiti strutturali

- locali che garantiscano la privacy, adeguati al ricevimento delle famiglie e alla effettuazione di interventi medico specialistici, psicologici e sociali;
- una sala riunioni;
- servizi igienici separati per il pubblico e il personale, attrezzati per la non autosufficienza.

Tali spazi possono essere condivisi con i consultori.

Requisiti organizzativi

Sono prestazioni del servizio di sostegno alla famiglia e alla genitorialità:

- il sostegno alla neogenitorialità ed alla genitorialità;
- la promozione di azioni di orientamento e d'informazione per genitori con figli minori, coppie, minori e adolescenti;
- le consulenze specialistiche (socio-psico-pedagogiche) a genitori, coppie, minori e adolescenti;

- il sostegno alla fruizione di servizi di mediazione familiare a favore di coppie di genitori in fase di separazione o divorzio, per superare conflitti e recuperare un rapporto positivo nell'interesse dei figli;
- il potenziamento e la valorizzazione dei servizi offerti dai Consultori;
- l'organizzazione e la promozione di sportelli per il sostegno alla relazione genitori/figli;
- l'assistenza psico-sociale ed di ascolto rivolta alle giovani coppie e a neo-genitori, in ambiti d'intervento diversi da quelli sanitari;
- i corsi di preparazione alla nascita e alla fase post-parto; l'attività d'informazione e di prevenzione alle malattie sessualmente trasmesse e alle patologie genetiche; le attività di prevenzione e le azioni di informazione e sensibilizzazione in ambito scolastico;
- Servizio di prevenzione all'abuso e al maltrattamento in danno di minori, di educativa domiciliare, di adozione sociale, di consulenza legale.

Personale

Il servizio di sostegno alla famiglia e alla genitorialità deve essere prestato da **un'equipe integrata** di professionisti che comprende lo psicologo, il pedagogo, l'educatore professionale e l'assistente sociale, nel rispetto delle competenze e degli interventi specifici e in misura adeguata alle caratteristiche e alle esigenze dell'utenza. E' previsto un **responsabile di struttura/Coordinatore** del servizio per almeno 18 ore settimanali.

E – SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA (da 3 mesi a 3 anni di età)

Norme di riferimento

- LR 23/2005, art. 38-42
- Decreto Presidente Regione (DPR) n.4/2008, articoli dal 20 al 26
- Deliberazione di Giunta Regionale (DGR) n. 28/11 del 19.6.2009, resa esecutiva con DGR n. 28/11 del 19.6.2009
- Legge 13 luglio 2015, n.107, "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti"
- Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 "Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della Legge 13 luglio 2015, n. 107"
- Decreto Presidente Regione (DPR) n.1/2018, articoli dal 4 al 7

Definizione

Fermo restando le caratteristiche definite dagli articoli dal 20 al 26 del DPR 4/2008, come integrato e modificato dal DPR 1/2018 che all'art. 4 integra l'art. 23 (sezioni primavera), all'art. 5 modifica l'art. 24 (Servizi educativi in contesto domiciliare), all'art. 6 introduce l'art.24 bis (agrinido), e all'art. 7 introduce l'art. 24 ter (Sperimentazione "Progetto continuità 0-6"), al fine dell'autorizzazione al funzionamento si applicano i requisiti strutturali e organizzativi delle strutture e dei servizi per l'infanzia di cui alla DGR n. 28/11 del 19.6.2009 che modifica ed integra la DGR n. 62/24 del 14.11.2008. Nelle more della definizione delle nuove linee guida si dovranno comunque applicare le disposizioni di cui al Dlgs 65/2017 e al DPR 1/2018.

Le strutture denominate nidi d'infanzia (età compresa tra 3 mesi e 3 anni), disciplinate dalle disposizioni citate, sono:

- a) Nido d'infanzia;
- b) Micronido;
- c) Nido e micronido aziendale;
- d) Sezione primavera (v. art. 4 del DPR 1/2018) e sezioni sperimentali di cui al DPR 4/2008, art. 23, comma 4;
- e) Servizi educativi in contesto domiciliare (v. art. 5 e 7 "Progetto continuità 0-6" del DPR 1/2018);
- f) Agrinidi (v. art. 6 e 7 "Progetto continuità 0-6" del DPR 1/2018);
- g) Spazio bambini;
- h) Ludoteca e centro per bambini e genitori.

Le disposizioni citate si applicano nelle more della definizione del Sistema integrato di educazione e di istruzione per le bambine e i bambini in età compresa dalla nascita fino ai sei anni, in attuazione del decreto legislativo 65/2017, e compatibilmente con le disposizioni contenute nello stesso decreto. Il Sistema integrato è costituito dai servizi educativi per l'infanzia (3-36 mesi) e dalle scuole dell'infanzia (3-6 anni), al fine di garantire ai bambini e alle bambine pari opportunità di educazione, istruzione, cura, relazione e gioco, superando disuguaglianze e barriere territoriali, economiche, etniche e culturali, nonché ai fini della conciliazione tra tempi di vita, di cura e di lavoro dei genitori, della promozione della qualità dell'offerta educativa e della continuità tra i vari servizi educativi e scolastici e la partecipazione delle famiglie.

Eventuali nuove autorizzazioni al funzionamento dovranno comunque essere rilasciate previa verifica della capacità della struttura per la prima infanzia di entrare a pieno titolo nella sfera educativa garantendo continuità tra il segmento 0-3 e 3-6 anni. A tale riguardo dovrà essere garantita la qualificazione universitaria del personale dei servizi educativi per l'infanzia, come disposto all'articolo 4, comma 1, lettera e), del Dlgs 65/2017, fatte salve le deroghe di cui all'articolo 14, comma 3, dello stesso Dlgs.

3. PROCEDURE PER L'AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO DELLE STRUTTURE SOCIALI

Norme di riferimento

- LR 23/2005, art. 40
- Decreto Presidente Regione (DPR) n.4/2008, art. da 27 a 37
- LR 24/2016, articoli da 29 a 45
- Deliberazione della Giunta Regionale (DGR) n. 11/14 del 28/02/2017 "Direttive in materia di sportello unico per le attività produttive e per l'edilizia - SUAPE".

Acquisizione del titolo abilitativo

Sono soggette a titolo abilitativo le strutture pubbliche e private destinate ad attività sociali e socio-sanitarie già operanti e di nuova istituzione e tutti gli interventi di adattamento, ampliamento, trasformazione, trasferimento in altra sede di strutture già operanti ed in possesso di regolare titolo abilitativo. Nel caso di più tipologie previste all'interno della stessa struttura, il soggetto titolare deve ottenere il titolo abilitativo per ciascuna tipologia.

La procedura per l'acquisizione del titolo abilitativo per tutte le attività private qualificabili come economiche e produttive di beni e servizi è disciplinata dalla LR 24/2016 e dalle direttive in materia di SUAPE approvate con DGR 11/14 del 28/02/2017. Negli altri casi, si applica la procedura autorizzativa ordinaria mediante istanza di parte, istruttoria e successivo rilascio dell'autorizzazione.

Procedura

Fermo restando quanto già disposto dalla LR 23/2005 e dal DPR 4/2008 in materia di autorizzazioni al funzionamento delle strutture sociali e considerate le recenti disposizioni in materia di SUAPE (LR 24/2016 e DGR 11/14), si riporta di seguito il link del sito regionale mediante il quale è possibile inoltrare le dichiarazioni autocertificative per le attività economiche:

<http://servizi.sardegناسuap.it/cittadino/informazioniCittMA.htm?method=modulistica>

Per le strutture sociali si rimanda in particolare:

- all'allegato B della DGR n. 11/14 del 28/02/2017, dove al punto n. 194 sono riportati gli schemi sintetici delle procedure da seguire per tipologia di struttura sociale;
- all'allegato B21 della modulistica, recuperabile tramite il link sopra riportato, in quanto specifico per le strutture sociali.

In entrambi gli allegati B e B21 si precisa che:

- per le **nuove strutture residenziali a carattere comunitario** l'ufficio SUAPE attiva l'endoprocedimento per acquisire il parere relativo all'iscrizione al PLUS della struttura (art. 34, comma 3, DPR 4/2008)¹;

¹ Qualora la struttura richiedente il titolo abilitativo abbia già acquisito l'autorizzazione del PLUS, la pratica potrà essere presentata al SUAPE in autocertificazione.

L'autorizzazione è subordinata all'inserimento della struttura nel piano locale unitario dei servizi (PLUS) di riferimento. L'inserimento nel PLUS tiene conto del fabbisogno dei relativi servizi, della relativa programmazione locale e della valutazione delle ricadute economiche nel medio e lungo. La richiesta d'inserimento è presentata all'Ufficio di Piano del PLUS di riferimento che si deve pronunciare entro 30 giorni. Il termine è interrotto in caso di richiesta di documentazione e chiarimenti da parte dell'Ufficio di Piano per una sola volta. Decorso i termini senza pronuncia da parte dell'Ufficio di Piano la richiesta si intende rigettata.

La richiesta deve essere accompagnata dalla documentazione utile per la valutazione ai fini dell'inserimento ed in particolare:

- relazione descrittiva, planimetria in scala da 1:100 con l'indicazione per ogni ambiente della destinazione d'uso e delle misure delle superfici;
- dettagliato piano di gestione in cui sia evidenziata la sostenibilità dell'iniziativa;
- eventuale altra documentazione richiesta specificamente dagli Uffici di Piano.

- per le **strutture residenziali integrate**, sia nuove che per la modifica di quelle esistenti, l'ufficio SUAPE attiva l'endoprocedimento per acquisire il parere di compatibilità della Regione, Direzione Generale della Sanità e Direzione Generale delle Politiche sociali (art. 34, comma 2, DPR 4/2008).

Per entrambe le tipologie di strutture è prevista la conferenza di servizi (v. punti 194.d e 194.e dell'allegato B).

Il procedimento è unico ed è avviato con la presentazione al SUAPE competente per territorio di una **dichiarazione autocertificativa (DUA)** che, in caso di procedimento in autocertificazione, dà luogo all'acquisizione del **titolo abilitativo unico** mediante il rilascio della **ricevuta automatica** (Articoli 31 e 34, LR 24/2016) che consente l'avvio immediato dell'attività. A seguito delle verifiche formali, di cui all'articolo 33 della LR 24/2016, si ha il rilascio della ricevuta definitiva che attesta la piena regolarità formale della pratica e la **regolare formazione del titolo abilitativo.(art.34, comma 2)**

Competenze

Il titolo abilitativo è di competenza del comune territorialmente competente o dalla provincia se delegata e per le attività economiche e produttive di beni e servizi si acquisisce secondo le procedure SUAPE di cui alla L.R. n. 24/2016.

Il SUAPE è tenuto a notificare alla Regione il titolo abilitativo e ogni sua variazione per il tramite della piattaforma SUAPE. Deve essere garantita l'interoperabilità tra la piattaforma SUAPE e il SIWE. Il comune competente deve comunicare tramite il SIWE tutti i dati relativi alla struttura autorizzata e al personale (formazione, qualifica, ecc) e ogni altro dato necessario non trasmesso in automatico dalla piattaforma SUAPE:

Vigilanza e Controlli

La vigilanza e il controllo su tutte le strutture pubbliche e private autorizzate è esercitata almeno due volte l'anno dal comune o, su delega, dall'unione dei comuni (articolo 32 del DPR 4/2008). L'accertamento delle condizioni igienico-sanitarie è effettuato periodicamente dai competenti servizi sanitari. All'unione dei comuni possono essere delegate anche le funzioni di sospensione e revoca dell'autorizzazione di cui all'articolo 33 del DPR 4/2008.

Trasparenza dell'attività

Al fine di garantire il rispetto del principio di cui all'articolo 2 della LR 23/2005 e per dare attuazione all'articolo 38 del DPR n. 4/2008, le persone accolte nelle strutture sociali, i loro familiari, i cittadini, gli organismi di rappresentanza e le organizzazioni sindacali possono segnalare eventuali disservizi, disfunzioni o inadeguatezze riscontrate all'interno delle strutture sociali all'Assessorato regionale dell'igiene, sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche sociali.

Il Nucleo tecnico, istituito ai sensi dell'articolo 39 del DPR 4/2008 presso la Direzione generale delle politiche sociali, entro 30 giorni dal ricevimento della segnalazione effettua ispezioni e controlli presso la struttura sociale la quale è tenuta ad esibire tutta la documentazione richiesta e consentire l'ispezione dei locali.

Il Nucleo tecnico predispose un piano annuale delle ispezioni e dei controlli per la verifica del mantenimento dei requisiti di autorizzazione relativi alla struttura, all'organizzazione, alla gestione, al personale ecc., che effettua mediante estrazione casuale di un campione operata attraverso un generatore informatico di numeri.

Dati e informazioni

Nelle more dell'attuazione del Sistema informativo integrato del welfare regionale (SIWE) i comuni e le province garantiscono alla Regione, Assessorato dell'Igiene e sanità - Direzione generale delle politiche sociali, l'aggiornamento e il flusso costante di informazioni di cui all'art. 37 del DPR 4/2008.

Gli aggiornamenti annuali riguardano: l'organizzazione della struttura, l'utenza, il personale, gli aspetti economici, e ogni altra informazione/dato necessari.

L'anagrafe delle strutture sociali e le informazioni che riguardano le strutture, l'utenza, il personale, gli aspetti economici e qualsiasi altro dato utile sono aggiornati in tempo reale dalle amministrazioni pubbliche competenti.

La mancata comunicazione nonché il mancato aggiornamento delle informazioni/dati nei termini qui indicati determina il blocco dei trasferimenti finanziari all'Ente inadempiente.

Albo regionale dei soggetti autorizzati

Presso l'Assessorato regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale è istituito l'Albo regionale delle strutture autorizzate operanti nel sistema integrato dei servizi alla persona.

L'Albo regionale è suddiviso in sezioni in relazione alle tipologie di strutture autorizzate e/o ai soggetti ai quali sono rivolte.

4. PROCEDURE PER L'ACCREDITAMENTO DELLE STRUTTURE SOCIALI

Norme di riferimento

- LR 23/2005, art. 41,42.
- Decreto Presidente Regione (DPR) n.4/2008, art. da 39 a 44.

Fermo restando quanto già disposto dalla LR 23/2005 e dal DPR 4/2008 in materia di accreditamento delle strutture sociali, si impartiscono le seguenti ulteriori disposizioni.

Finalità

L'accREDITAMENTO costituisce requisito indispensabile per erogare servizi e interventi sociali e socio-sanitari per conto di enti pubblici, ai sensi e con le modalità previste dall'articolo 41 della legge regionale 23/2005.

L'erogazione dei servizi e degli interventi sociali e socio-sanitari avviene prioritariamente attraverso gli **accordi contrattuali** previsti dall'articolo 42 della LR 23/2005 e dall'articolo 44 del DPR 4/2008, sottoscritti dagli enti pubblici e dai soggetti accreditati.

Procedura

L'accREDITAMENTO è rilasciato dalla Regione alle strutture autorizzate, pubbliche e private, che ne facciano richiesta, previa verifica da parte del Nucleo tecnico del possesso degli ulteriori requisiti richiesti, della loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e locale e, qualora si tratti di strutture già operanti, previa verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati raggiunti.

La domanda di accREDITAMENTO deve essere presentata in via telematica tramite il Sistema informativo integrato del welfare regionale (SIWE). Nelle more dell'attuazione del SIWE la domanda può essere inviata alla casella PEC (Posta Elettronica Certificata) dell'Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche sociali san.dgpolSOC@pec.regione.sardegna.it, presso la quale opera il Nucleo tecnico (NT) di cui all'articolo 39, comma 3, del DPR 4/2008.

In tal caso la domanda di accREDITAMENTO - firmata dal legale rappresentante della struttura che allega copia del documento di identità in corso di validità - deve contenere le dichiarazioni di:

- accettazione dei sistemi di controlli esterni sulla appropriatezza e sulla qualità delle prestazioni erogate (art. 40, comma 1, lett.c, del DPR 4/2008);
- impegno a chiedere il preventivo assenso al comune in caso di aumento della retta a carico degli ospiti (art. 40, comma 1, lett. d, del DPR 4/2008).

La domanda di accREDITAMENTO deve essere corredata da dichiarazione autocertificativa che attesta la sussistenza degli ulteriori requisiti di cui all'articolo 40 del DPR 4/2008 e dalla documentazione di cui al successivo paragrafo "a) *Modalità operative per l'applicazione dei requisiti di accREDITAMENTO*".

La procedura di accREDITAMENTO si conclude con un provvedimento del Servizio competente.

L'accREDITAMENTO è valido per tre anni decorrenti dalla data del provvedimento e può essere rinnovato, previa presentazione della domanda entro 90 giorni dalla scadenza e verifica della sussistenza degli ulteriori requisiti da parte del NT.

Nucleo tecnico (NT)

Presso la Direzione generale delle politiche sociali è istituito il Nucleo tecnico (NT) formato da personale regionale, delle amministrazioni pubbliche del sistema integrato dei servizi alla persona, dell'ATS per quanto di competenza, da professionisti esterni con adeguata competenza nella materia.

L'Assessorato degli affari generali, del personale e della riforma della Regione attiva le procedure più idonee per dotare il NT delle figure professionali necessarie al suo funzionamento.

Il NT è istituito con determinazione del Direttore generale delle politiche sociali ed è incardinato nel Servizio competente della stessa Direzione.

Al NT sono attribuite le seguenti funzioni:

- a) procedure di accreditamento (art. 41 DPR 4/2008), di sospensione e di revoca (art. 42 DPR 4/2008) delle strutture;
- b) vigilanza e controlli delle strutture sia autorizzate, sia accreditate;
- c) tenuta e aggiornamento dell'albo regionale delle strutture sociali accreditate (art. 43 DPR 4/2008);
- d) monitoraggio delle strutture attraverso i dati e le informazioni inseriti nel sistema informativo regionale integrato del welfare (SIWE);

L'Assessorato degli affari generali, del personale e della riforma della Regione, sentito l'Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Direzione generale delle politiche sociali, predispone piani annuali o pluriennali di formazione e aggiornamento del personale del NT (art. 39, comma 4, del DPR 4/2008).

Modalità operative per l'applicazione dei requisiti di accreditamento

In attuazione di quanto disposto dall'art. 40, comma 3, del DPR 4/2008, la domanda di accreditamento deve essere corredata della documentazione attestante:

- il possesso dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività (art. 40, comma 1, lett. a, del DPR 4/2008);
- la coerenza della struttura o del soggetto accreditando alle scelte di programmazione sociale e socio-sanitaria regionale e locale (art. 40, comma 1, lett. b, del DPR 4/2008);
- l'adattamento delle scelte gestionali ed organizzative della struttura ai bisogni degli assistiti mediante:
 - la redazione dell'organigramma, con le informazioni riguardanti: il numero delle persone assegnate e per ciascuna di esse: titolo di studio/qualifica, livello di responsabilità organizzativa e professionale, tipo di contratto nazionale ed eventuale contrattazione integrativa, situazione contributiva, ore settimanali in struttura;
 - orari flessibili e differenziati in relazione alle abitudini ed esigenze degli ospiti per le diverse attività assistenziali: bagni, pasti, riposo pomeridiano e notturno, e per l'abbigliamento in relazione al cambio di stagioni;
- il metodo e la procedura che si intendono adottare per la valutazione interna dell'attività della struttura (art. 40, comma 1, lett. e, del DPR 4/2008) e le modalità:
 - per consentire agli utenti ed alle loro famiglie di inoltrare suggerimenti e proposte nonché eventuali reclami al fine di migliorare la qualità delle attività e delle prestazioni e adottare misure idonee per tradurre i reclami in azioni correttive e di miglioramento (ad esempio. questionari di soddisfazione, attività di gruppo finalizzate alle verifiche del servizio, verifiche esterne di cittadini e familiari);
 - per diffondere i risultati delle indagini di soddisfazione;
- la procedura per la definizione, attuazione, valutazione e riformulazione periodica (trimestrale) per ogni utente del progetto personalizzato, del Piano di assistenza individuale (PAI), del Piano educativo individualizzato (PEI). La procedura di definizione e adeguamento deve comprendere(art. 40, comma 1, lett. f, del DPR 4/2008):
 - la valutazione multidimensionale e multiprofessionale integrata dell'utente con strumenti riconosciuti in ambito scientifico;
 - l'individuazione degli obiettivi specifici d'intervento;
 - l'individuazione dell'operatore/trice referente;
 - l'informazione e il coinvolgimento dell'utente e/o dei suoi familiari nella definizione del PAI e del PEI;

- la formalizzazione del PAI e del PEI o del progetto personalizzato, con la descrizione delle attività specifiche, dei tempi indicativi di realizzazione, della frequenza e della titolarità degli interventi;
 - la realizzazione di attività di verifica del PAI e del PEI (procedure, tempi e strumenti);
 - la ridefinizione degli obiettivi sulla base dei risultati della valutazione;
- il programma delle iniziative che si intendono realizzare per favorire la partecipazione attiva degli ospiti e dei loro familiari alle attività organizzative, ludiche, di informazione, creative, ecc. della struttura (art. 40, comma 1, lett. g, del DPR 4/2008). In particolare, devono essere documentate:
- le modalità per facilitare il mantenimento dei rapporti dell'utente con i familiari e con la rete amicale, come ad esempio: libero accesso dei familiari ad ogni locale/ambiente della struttura tenuto conto, comunque, del diritto alla privacy degli ospiti e delle esigenze determinate dall'erogazione di prestazioni sociali e sanitarie che presentano maggiore complessità;
 - l'esistenza di un piano delle attività di socializzazione e di animazione, sia interne che esterne, che preveda attività differenziate in base alle esigenze e alle condizioni degli utenti;
- le modalità che si intendono adottare per garantire agli ospiti l'accompagnamento e il supporto ogni qualvolta richiedano di partecipare ad iniziative esterne alla struttura e alla vita sociale (art. 40, comma 1, lett. h, del DPR 4/2008). A tale riguardo devono essere documentate le modalità adottate per creare le condizioni (organizzazione del lavoro, preparazione dell'ospite in uscita ecc..), per promuovere e per favorire le uscite dell'utente con i familiari o gli amici;
- il programma di formazione e aggiornamento periodico del personale (art. 40, comma 1, lett. i, del DPR 4/2008).

Vigilanza e controlli

Il Nucleo tecnico, sentiti i servizi sanitari per quanto di loro competenza, predispone un piano annuale delle ispezioni e dei controlli per la verifica del mantenimento dei requisiti di accreditamento relativi alla struttura, all'organizzazione, alla gestione, al personale ecc., e li effettua a seguito di estrazione casuale di un campione operata attraverso un generatore informatico di numeri.

Ispezioni e controlli possono essere effettuati anche su segnalazione di disservizi, disfunzioni o inadeguatezze riscontrate all'interno delle strutture sociali da parte delle persone accolte nelle strutture sociali, dei loro familiari, dei cittadini, degli organismi di rappresentanza e delle organizzazioni sindacali.

L'accertamento del mancato mantenimento dei requisiti di accreditamento comporta la sospensione e/o la revoca dell'accreditamento secondo le procedure di cui all'articolo 42 del DPR 4/2008.

Le strutture sociali favoriscono le attività di monitoraggio, di vigilanza e di controllo relative al mantenimento dei requisiti di accreditamento.

Albo regionale dei soggetti accreditati

Presso l'Assessorato regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale è istituito l'Albo regionale delle strutture accreditate operanti nel sistema integrato dei servizi alla persona.

L'Albo regionale è suddiviso in sezioni in relazione alle tipologie di strutture accreditate e/o ai soggetti ai quali sono rivolte.

Dati e informazioni

Nelle more dell'attuazione del sistema informativo integrato del welfare regionale (SIWE) la Regione, Assessorato dell'Igiene e sanità - Direzione generale delle politiche sociali, garantisce l'aggiornamento dei dati e delle informazioni relative alle strutture sociali accreditate.